

## CXXV.

## TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1910

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati (pag. 3977) — Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 3979, 3982, 3993, 4004, 4006, 4012, 4014) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Sulle stazioni municipali per le disinfezioni dei locali d'isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per gli infermieri e disinfettatori » (N. 388-A), parlano i senatori: Maurigi dell'Ufficio centrale (pag. 3978, 3983), D'Andrea (pag. 3983), Foà (pag. 3984) e Mariotti Giovanni, relatore (pag. 3979, 3985); il sottosegretario di Stato per l'interno (pag. 3980, 3988), e il ministro del tesoro (pag. 3980, 3986) — Senza osservazioni si approvano i 12 articoli del disegno di legge, nel testo dell'Ufficio centrale (pag. 3990) — Proposta del ministro dei lavori pubblici (pag. 3985) e del Presidente (pag. 3985) per l'esame del disegno di legge che ammette il personale della riscattata ferrovia Trapani-Marsala-Palermo ad iscriversi all'Istituto di previdenza — Senza discussione è rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Modificazioni dei dazi doganali sui fucili e loro parti » (N. 425) (pag. 3992) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni dei ruoli organici del personale del catasto, dei servizi tecnici di finanza e dei Canali Cavour » (N. 408), parlano i senatori Manassei (pag. 3992), Bettoni relatore (pag. 3993) e il ministro delle finanze (pag. 3993) — Si approvano poi i dieci articoli del disegno di legge (pag. 3994) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Indicazioni stradali » (N. 403-A) parlano i senatori Lucchini Luigi (pag. 4000, 4004), Casana relatore (pag. 4002) e il ministro del tesoro (pag. 4003) — Sugli articoli 1 e 2 parlano i senatori Lucchini Luigi (pag. 4004, 4005, 4007) e Casana relatore (pag. 4005, 4007) — Senza osservazioni sono approvati gli articoli 3, 4 e 5 — Sull'art. 6 parlano i senatori Lucchini Luigi (pag. 4008) e Casana, relatore (pag. 4008). Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Sul disegno di legge: « Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed iscrizione dei medesimi alla Cassa Nazionale di previdenza » (N. 364), non ha luogo discussione generale. — Parlano sull'articolo 1 i senatori Petrella (pag. 4009, 4010, 4111), Perla, relatore (pag. 4009, 4010) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 4009, 4011) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — Su proposta del senatore Bettoni (pag. 4012) è rinviata la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari » — votazione a scrutinio segreto (pag. 4012) — Nomina di Commissione (pag. 4012) — Sull'ordine del giorno fanno osservazioni il Presidente (pag. 4012), i senatori Cavasola (pag. 4013), Blaserina (pag. 4013), Casana (pag. 4013) e il ministro del tesoro (pag. 4013) — Angurii al Presidente: parole del senatore Casana (pag. 4014) e del ministro guardasigilli (pag. 4014) e risposta del Presidente (pag. 4015) — Risultato di votazione (pag. 4015).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia, giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica ed il sottosegretario di Stato per l'interno.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

#### Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso a questa Presidenza i seguenti disegni di legge, già approvati da quel ramo del Parlamento:

Lotteria a beneficio dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai in Firenze;

Tombola telegrafica a favore degli Ospedali riuniti di Montepulciano.

Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa comunicazione.

Questi disegni di legge saranno inviati agli Uffici.

**Discussione del disegno di legge: « Sulle stazioni municipali per le disinfezioni dei locali d'isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per gli infermieri e disinfettatori » (N. 388-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sulle stazioni municipali per le disinfezioni, sui locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettatori ».

Chiedo all'onor. sottosegretario di Stato per l'interno, se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto, ma mi riservo di fare, ove occorrono, alcune osservazioni.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora prego l'onorevole senatore Fabrizi, segretario, di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

FABRIZI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 388-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MAURIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAURIGI, *dell'Ufficio centrale*. Signori senatori. Ho chiesto la parola per una breve dichiarazione, onde spiegare la mia astensione nella proposizione di questo disegno di legge che, a mio avviso, afferma carichi gravissimi nuovi per lo Stato e per i comuni e che contiene i germi di oneri futuri di gran lunga maggiori, mentre degli uni e degli altri non è accertato nemmeno approssimativamente l'ammontare. Da una indagine, molto sommaria, trattasi di una spesa capitale di più che 60 milioni per le sole spese enumerate, e ciò senza calcolare un nuovo e costosissimo istituto a cui è accennato quasi per incidenza, i medici circondariali, che verrebbero ad aggiungersi a quelli provinciali, con parecchie centinaia di nuovi uffici che sarebbero a crearsi con tutti i loro costosissimi accessori, e per costruirsi locali permanenti di isolamento in tutti i comuni. Ad essi si provvederebbe con baracche in legno capaci da sei ad otto persone, mentre abbiamo visto che per un solo caso sospetto si è dovuto provvedere all'isolamento di 50 persone!

Nessun conto si tiene del personale straordinario, medici ed infermieri, che per circa 8000 case di isolamento (tanti sono i comuni d'Italia) occorre destinarvi direttamente od indirettamente con personale avventizio e quindi straordinariamente costoso, mentre è dimostrato che nel Mezzogiorno, da Roma in giù e nelle Isole, è affatto precaria, e quindi costosissima, ogni costruzione in legname.

E perchè tutto ciò? Per una media in tutto il Regno di una diecina di casi sospetti al giorno, dopo una lunghissima tregua di epidemie coleriche, quando le principali delle loro cause possono dirsi ormai eliminate. Io poggiami, così dicendo, sui bollettini della Direzione generale di sanità, perchè vanno respinte tutte le altre paurose versioni sicuramente infondate e spesso non disinteressate; e tutto ciò malgrado, secondo ufficiali dichiarazioni, trattasi di infezioni rimontanti a parecchi mesi innanzi, tardi segnalate da locali autorità e quindi solo tardivamente combattute. Ora prima di sobbarcarsi ad una congerie gravissima ed incalcolata

di nuove e numerose burocrazie, da aggiungere alle tante onerosissime spese, che sotto ogni più speciosa forma, aggravano ogni giorno più i contribuenti ed immiseriscono la potenzialità economica del paese, fo viva preghiera al Governo di studiare esattamente le conseguenze finanziarie di questo e di altri consimili progetti che vi si riattaccano, mettendo in rapporto questi servizi, solo eventualmente complementari, con le molte necessità a cui ancora occorre imperiosamente di provvedere, per assicurare l'esistenza stessa e la sicurezza del nostro paese.

#### Presentazione di relazioni

COLONNA FABRIZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione speciale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 427 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue ».

A nome della stessa Commissione, presento la relazione sul progetto di legge: « Proroga dei poteri del Regio commissario della Camera agrumaria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Colonna Fabrizio della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge d'iniziativa della Camera dei deputati: « Concessione della carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato agli ex-deputati che abbiano avuto quattordici anni di esercizio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Casana della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DE CESARE RAFFAELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE RAFFAELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Proroga dei termini, di cui all'art. 1º della legge 21 luglio 1910 sulla concessione delle ferrovie di Basilicata e di Calabria ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Cesare della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione generale sul disegno di legge: « Sulle stazioni municipali per le disinfezioni, sui locali d'isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettatori ».

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. La maggioranza dell'Ufficio centrale non ha avuto i dubbi che ha esposti ora al Senato l'egregio collega nostro senatore Maurigi. Ad essa è parso che, nella paurosa preoccupazione d'oggi per la salute pubblica, le proposte del Ministero per nuovi urgenti aggravii alle finanze dello Stato fossero non solo giustificate, ma fossero, anzi, troppo timide e affatto inadeguate alla gravità del momento. Credette perciò necessario ampliarle, per dar modo ai comuni di sobbarcarsi con minore disagio alla spesa gravissima che coercitivamente si impone loro con questa legge.

I locali d'isolamento, e le stazioni di disinfezione non si possono considerare opere di lusso in nessun momento della vita di un popolo; ma molto meno oggi, mentre un morbo, addormentato sì, se pur del tutto - ma, forse, non definitivamente vinto - può risvegliarsi, più minaccioso, nella primavera ventura. Ed è parso a noi che si dovesse oggi, una buona volta, regolare in una spesa ben ordinata e con carichi equamente suddivisi ciò che si è fatto finora un po' troppo tumultuariamente, con pochissima efficacia, in alcuni luoghi con eccessivo aggravio dei comuni, in altri a tutto carico dello Stato.

Nella risposta ai nostri quesiti il ministro dell'interno ha osservato che, per le stazioni di disinfezione e per i locali d'isolamento, in questi ultimi anni si è speso molto, dal Ministero, e moltissimo dai comuni. I sussidi dati dal Ministero, nei soli casi più gravi, ammontarono, per ogni anno, a 150,000 lire; e le spese dei comuni superarono annualmente il milione e mezzo.

Ma questi sussidi dello Stato, questi dispendii dei comuni, più diligenti e volenterosi, ebbero

poca efficacia, perchè molti altri comuni (fra i più minacciati da malattie infettive) non vollero, o non poterono, sobbarcarsi alla grave spesa delle stazioni di disinfezione e dei locali d'isolamento; e quivi lo Stato, nel di del pericolo, dovette provvedere alla meglio, in fretta, a proprie spese.

Oggi, quindi, noi vediamo, con viva compiacenza, saggiamente sostituito con questo disegno di legge un nuovo sistema di concorso governativo per le più urgenti opere di igiene all'altro sistema dei sussidii, che ha fatto così cattiva prova; ed è la compartecipazione diretta del Governo nel prestito, reso necessario, per costruire, nei comuni più esposti ai pericoli, le stazioni di disinfezione ed i locali d'isolamento. Se questi presidii contro il diffondersi di malattie infettive ci fossero stati in tutte le città marittime di Puglia quando i primi casi di colera si sono verificati, forse si sarebbe vinta subito l'epidemia; forse non avremmo avuto il grave danno e l'intenso dolore di vedere propagarsi il morbo rapidamente in molte provincie del Mezzogiorno, in tutte le isole, e persino entro le mura di Roma.

Le proposte fatte dal Governo, ampliate dall'Ufficio centrale, sono tali da dar modo ai comuni più volenterosi di accingersi subito spontaneamente a queste urgentissime opere di preservazione delle loro città dai pericoli che le minacciano; per dar modo al Governo di costringere i più lenti e dubbiosi a far subito ciò che è dovere loro, giacchè non può essere lasciato al volere di un comune, l'abbandono di ogni difesa contro un nemico terribile com'è una malattia infettiva.

Quindi noi raccomandiamo vivamente al Senato il disegno di legge com'è stato proposto dal Ministero, e ampliato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho chiesto la parola soltanto per rispondere alle osservazioni di carattere finanziario fatte dall'onor. Maurigi, lasciando al sottosegretario per l'interno di rispondere in merito al disegno di legge.

Io, come ministro del tesoro, non posso che essere grato all'onor. senatore Maurigi, che ha sollevato la questione finanziaria, e vorrei pre-

gare l'Ufficio centrale, se è possibile, di non insistere nella proposta di emendamento fatta all'art. 2.

Al senatore Maurigi dirò che certo il Governo si è preoccupato delle conseguenze finanziarie che derivano dal disegno di legge, ma ho creduto di dover provvedere ad un bisogno che tutti riconoscono; e, d'altra parte, la difesa per la finanza consiste nel limite annuale che si è stabilito per lo stanziamento.

Vorrei rivolgere, come dicevo, all'Ufficio centrale la preghiera di non insistere nella proposta di emendamento, perchè è già largo il trattamento che lo Stato fa ai comuni quando concorre nella metà degli interessi del prestito. La spesa non può dirsi onerosa per i comuni, e perciò mi pare che si potrebbe anche consentire nella proposta ministeriale.

Io intendo perfettamente che l'Ufficio centrale, di cui è degna parte il senatore Mariotti Giovanni, che in altre sedi difende con ardore, con grande convincimento, l'interesse finanziario dei comuni, faccia una proposta di questo genere, che fa onore all'Ufficio centrale. Ciò non pertanto io vorrei pregare l'Ufficio centrale di voler rinunciare a questo emendamento; dichiaro però di rimettermi alla volontà del Senato, se l'Ufficio centrale crederà di insistervi.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli senatori, le poche ma eloquenti parole del senatore Maurigi richiamerebbero la discussione che ebbe luogo alcuni giorni or sono in questa stessa Assemblea a proposito della interpellanza dell'onor. senatore Maragliano, a cui si associò l'onor. senatore Foà.

Entrambi gli onorevoli interpellanti in quella seduta dimostrarono al Senato come fossero opportune le preoccupazioni del Governo circa la necessità della lotta continua e sistematica contro la eventuale diffusione dell'invasione del morbo colerico, non solo, ma anche contro il flagello continuo delle malattie infettive in genere. Ed io ebbi l'onore di dichiarare al Senato (se non vado errato tra gli applausi anche del Senato) che uno degli elementi essenziali della lotta consiste precisamente nel provvedere immediatamente all'isolamento degli am-

malati, ed alla disinfezione dei luoghi d'onde gli ammalati provengono.

Ora, io annunziava precisamente allora che su questo disegno di legge faceva assegnamento specialmente il Governo per intensificare questa lotta, e non dubito che, più che alle mie parole, gli onorevoli senatori baderanno alle dimostrazioni che qui se ne sono fatte anche dai senatori competenti, quali sono quelli che io ho avuto l'onore di ricordare in questo momento. Ma l'onor. senatore Maurigi richiama, e mi si consenta un giudizio di convinzione per quanto modesto, richiama con esagerata preoccupazione la portata del disegno di legge.

Egli anzitutto dice che tutti i comuni del Regno dovranno provvedere al luogo d'isolamento ed alle stazioni di disinfezione. Mi perdoni, l'onor. Maurigi, ma nel primo articolo del disegno di legge è appunto detto che « i comuni del Regno, o isolatamente, o riuniti in consorzi, dovranno provvedere », ecc.; dunque l'ipotesi del disegno di legge è questa: che dove il consorzio non è possibile, o per necessità topografiche, o per altre ragioni, il comune dovrà provvedere singolarmente.

Ma l'onor. senatore Maurigi ha anche detto che tutti questi nostri progetti sono l'effetto (noti il Senato io ho registrato le parole) di *paurose visioni, di evidenti esagerazioni*; anche qualche volta non completamente disinteressate.

MAURIGI, *relatore*. I giornali esteri!

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ora, vorrei pregare il Senato a ben considerare, che se è vero che alcune esagerazioni sono venute da paesi interessati ad impedire che la nostra Italia abbia frequenza di forestieri, contro questo sistema di lotta così sleale e ingiusto, noi possiamo in più modi provvedere, ma certo dobbiamo provvedervi anche e soprattutto con la serietà della lotta contro le malattie infettive, perchè dobbiamo apprestare i mezzi affinchè qualunque scoppio di questi morbi non assuma mai il carattere dell'epidemia. Ora, secondo il concetto dei tecnici e dei pratici (io non sono nè tecnico nè pratico e devo seguire gli studi dei competenti) è universale il convincimento che è impossibile fissare ai confini nostri quella rete a tali fitte maglie da impedire assolutamente la introduzione del morbo: e che la lotta con-

siste specialmente nel preparare i singoli centri ad avere pronti tutti quei mezzi che possono essere davvero utili ed efficaci per impedire il diffondersi del male.

Quanto a preoccupazioni non disinteressate, purtroppo, l'accusa è venuta, e non soltanto nel modo in cui la intende (e lo appresi dall'interruzione cortese) l'on. Maurigi, per quanto riguarda i paesi esteri; ma anche perchè è avvenuto che qualche comune, qualche regione abusò dei provvedimenti consentiti dalle leggi. Ma a questo riguardo non intendo davvero ripetere quello che, pure riassuntivamente ho detto l'altro ieri in Senato, che cioè contro questo sistema di pregiudizi e di abusi è l'educazione nostra che deve valere più che il precetto legislativo e l'abbandono di quei mezzi che possono servire anche ad abusi; inquantochè non riusciremo ad usare, completamente di ciò che la legge può apprestare come mezzo di difesa, se non prevedendo anche gli abusi possibili di tutto ciò che potrà regolarmente essere imposto.

L'onorevole senatore Maurigi si preoccupa delle conseguenze finanziarie, che fa risalire ad una somma che sarebbe davvero preoccupante. Consenta il Senato che io, impreparato a questa osservazione dell'onorevole senatore Maurigi, non precisi dinanzi all'Assemblea cifre in modo assoluto; ma mi permetta il Senato che io ricordi che in sole due provincie e nel giro di circa 40 giorni si sono spesi due milioni di lire, soltanto in sussidi ed in integrazioni, che si dovettero dare ai vari comuni affinchè facessero meno inefficace la lotta, cui intendeva il Governo dovessero mirare gli sforzi di tutti. E oggi la cifra non è ancora completa; si prepari il Senato nei conti consuntivi, nelle cifre, che riguarderanno la lotta contro il colera, si prepari il Senato a sentire altre cifre che andranno molto e molto al di là di quella che ho ricordato.

Ciò, secondo il pensiero del Governo, vale a confermare che è meglio fare la lotta preventiva anzichè soltanto la lotta repressiva. La lotta preventiva costa qualche cosa nella prima preparazione, ma ci risparmia dolori e vittime, ci risparmia spese che non possono essere fatte razionalmente, che non possono essere fatte efficacemente; e produce effetti benefici, costanti e durevoli.

Ed ho un'ultima osservazione da fare, che forse potrà persuadere l'onor. Maurigi, che per quanto legittima sia la sua preoccupazione, essa deve essere minorata dalla realtà delle nostre previsioni.

Le stazioni di disinfezione e di isolamento non tendono soltanto a preconstituire la difesa contro il morbo celerico, ma tendono a preconstituire la difesa contro tutte le malattie infettive. Purtroppo il pregiudizio è vero: noi in Italia ci preoccupiamo specialmente del colera ma non seguiamo le statistiche in tutte quelle ben più numerose cifre di vittime che ogni anno danno le altre malattie infettive endemiche.

Ora, il progetto di legge, come l'abbiamo proposto all'approvazione del Senato, tende appunto a preconstituire e rafforzare la difesa permanente contro il diffondersi di tutte le malattie infettive ed io sono certo che tutte le regioni d'Italia e specialmente alcune delle più disgraziate troveranno in questo anche il modo di difendersi da altri morbi che purtroppo mietono vittime ogni anno e in grandissimo numero.

Io nulla ho da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole ministro del tesoro circa gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale del Senato. Certo parve al Governo che nella distribuzione degli oneri tra Stato e comuni la proporzione fosse mantenuta in forma equa. Ma come ha già detto l'onorevole ministro del tesoro, se il Senato crederà di insistere in questo, accettando le proposte che gli vengono dal suo Ufficio centrale, il Governo non farà certamente opposizione alle proposte stesse. Lo scopo del Governo infatti è quello di non dir soltanto a parole, non predicar soltanto con le circolari, ma venire realmente coi fatti a dimostrare la necessità che il nostro paese si prepari saldamente oggi, domani, più tardi a tutte le eventualità dolorose delle quali purtroppo l'Italia è stata testimone e vittima in questi ultimi anni. (Approvazioni).

#### Presentazione di relazioni.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le

relazioni della Commissione stessa sui seguenti disegni di legge:

Spesa per la sistemazione delle sedi delle R. Ambasciate a Londra e a Madrid e della R. Legazione a Sofia;

Assegnazione di lire 30,000 da servire per la sistemazione dalla sede della R. Legazione a Pechino;

Modificazione alla legge 7 luglio 1910, n. 402, concernente l'acquisto, l'adattamento e arredamento di due edifici ad uso di sede delle R. Ambasciate a Pietroburgo e Costantinopoli.

Mi permetto di rivolgere al Senato la preghiera di voler discutere ed approvare con sollecitudine questi disegni di legge, due dei quali rivestono vero carattere d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Blaserna della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Circa la preghiera che l'onor. Blaserna ha rivolto al Senato per la discussione d'urgenza di questi disegni di legge, se ne terrà conto nella determinazione dei lavori che dovranno esser condotti a termine dopo le ferie natalizie.

#### Presentazione di disegni di legge.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Cessione allo Stato del Museo Ridola in Matera.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura ordinaria degli Uffici.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911;

Assegnazione straordinaria per l'impianto della illuminazione elettrica nella sede del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Sulle stazioni municipali per le disinfezioni, sui locali d'isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per gl'infermieri e disinfettatori ».

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *dell'Ufficio centrale*. Anzitutto debbo una parola di ringraziamento all'onorevole ministro del Tesoro che ha mostrato di interessarsi come me alla sorte in genere dei contribuenti, e che io quindi spero vorrà portare tutto il suo studio sulle conseguenze che potrebbero venire dai progetti di legge, a cui ho accennato.

Quanto all'onor. Calissano, che rappresenta il ministro dell'interno, non solo debbo ringraziarlo, ma debbo dirgli una cosa di più; è la prima volta, nella mia ormai pur troppo lunga vita parlamentare, che ho sentito la necessità di leggere quello che volevo dire.

Ebbene, questo non ha servito, poichè io ho sentito che l'onor. Calissano non ha compreso, forse a causa della mia cattiva lettura, quello a cui io alludevo quando parlavo di interesse di coloro che esageravano il male e lo portavano a maggiori proporzioni da quelle che risultavano dai dati ufficiali che sono i soli ammissibili, e sulla verità dei quali io non posso ammettere che si faccia discussione, come qualcuno purtroppo ha fatto al di là della frontiera. Ripeto che, quando io parlavo di questo, non potevo alludere minimamente all'azione della Direzione generale di sanità, ai cui bollettini sanitari ho la massima fiducia.

Però quello, in cui non potrei concordare coll'onor. Calissano, è la calcolazione approssimativa che egli fa della spesa. Mi sono tenuto in limiti molto ristretti e sono partito dal punto di vista del comunicato a firma del ministro dell'interno; da quel comunicato si può arrivare, a capire a cosa ascende la somma

già accertata, senza parlare nè della istituzione dei medici circondariali, nè di tutte le altre spese necessarie, l'indagine delle quali è veramente paurosa.

Del resto, io ho finito le mie precedenti parole con una preghiera a cui non rinuncio, tanto più che me ne affida l'interesse che ha per la cosa pubblica l'onor. Calissano e la gravità del soggetto. La preghiera cioè di vedere come si possano adottare questi istituti costosissimi quando non abbiamo neppure di che provvedere in misura sufficiente alla difesa nazionale!

D'ANDREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'ANDREA. Le spiegazioni fornite dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, non hanno per nulla menomato i gravi dubbi da cui io sono stato preso nel leggere questo disegno di legge, dubbi che io mi permetto di sottoporre al Senato.

Volendo diminuire l'importanza del fatto, che tutti i comuni dovrebbero avere stazioni di disinfezione e locali d'isolamento, l'onorevole sottosegretario di Stato ha detto che vi è il correttivo nella stessa legge, inquantochè i comuni più poveri hanno facoltà di provvedere al servizio riunendosi in consorzi. Ma io credo che sarà molto difficile trovare tra gli 8000 e più comuni del Regno, due soli tra essi che vogliano unirsi in consorzio per difendersi dalle malattie infettive, sia per le distanze tra un comune e l'altro, sia perchè ciascuno desidera provvedere alla propria difesa da sé e non pensare a quella degli altri.

Vi è poi un'altra considerazione, sulla quale io richiamo l'attenzione del Senato. Non si tratta soltanto di apparecchiarsi alla difesa contro la possibilità di una epidemia colerica, si bene di provvedere ai locali di disinfezione e d'isolamento per tutte le malattie infettive,

Ma, con i principi della dottrina parassitaria, la maggior parte delle malattie acute sono infettive. Dunque l'approvazione dell'art. 1° del disegno di legge, così com'è formulato, porterebbe a questa conseguenza, che i comuni debbano avere locali di disinfezione e d'isolamento, non solo per il colera, ma anche pel tifo, per l'influenza, la difterite, il morbillo ecc.

Intende agevolmente il Senato quale importanza debbano avere questi locali, e quale in-

gente spesa debbano affrontare i comuni per costruirli e per mantenerli; imperocchè devono davvero provvedere efficacemente a combattere il morbo, o diversamente, essi stessi diventeranno centri di diffusione delle malattie infettive. E non bastano i locali: occorrono altresì gli apparecchi necessari e tutto un personale sanitario capace ed educato a studi speciali delle malattie infettive.

Ora, come si fa ad imporre oneri tanto gravi a comuni esausti di risorse economiche, quando vi sono perfino di quelli che non possono pagare il medico condotto, quando quasi tutti i comuni sono in stato di fallimento?

O noi questi locali li avremo in condizioni regolari, che rispondano all'igiene, ed ai precetti della scienza e sta bene; o non li avremo in queste condizioni e varrà molto meglio non tenerli.

Un ultimo non meno importante rilievo. Non basta provvedere ai locali di disinfezione: occorre altresì avere quelli « di isolamento ». Ma la costruzione di questi locali s'innesta necessariamente ad un altro concetto; alla facoltà cioè di poter isolare i componenti la famiglia dell'infermo o di colui che sia rimasto vittima di un morbo infettivo.

E non solo avremo bisogno di un'altra legge, che dia facoltà all'ufficiale sanitario, al sindaco, ad una Commissione speciale di disporre l'isolamento; ma dei mezzi necessari per attuarlo, ciò che è semplicemente assurdo pretendere nei comuni, nei quali è possibile soltanto esercitare vigilanza sulle famiglie ed evitarne il contatto col resto della cittadinanza.

Riassumendo il mio pensiero, credo francamente che l'attuale disegno di legge esprima il desiderio vivissimo del Governo, e che abbiamo tutti, di combattere le malattie infettive, ma non contiene norme di facile applicazione.

Esso, poi, in ogni caso, si appaleserà dispendioso ed inefficace, perchè i comuni non avranno modo come sobbarcarsi al grave peso della costruzione dei locali di disinfezione e di isolamento, e quand'anche vi provvedessero, non potranno tenere permanentemente un personale adatto pel loro funzionamento.

Questi sono i gravi dubbi, a diradare i quali aspetto la parola rassicuratrice dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

FOÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FOÀ. Mi duole di non avere la competenza dei provetti amministratori del Senato, per parlare con qualche competenza in materia di amministrazione dei comuni; ma ho sentito dire una cosa di ordine tecnico sulla quale credo di poter fare qualche osservazione.

Intanto a me parrebbe di mancare di considerazione al Senato, se insistessi nel dimostrare quanto alto e quanto riconosciuto universalmente sia, il principio della disinfezione per combattere le malattie infettive. Ma, piuttosto che fermarmi su una questione tecnica di cultura generale, faccio una osservazione di indole economica. Se noi fossimo ancora al tempo delle quarantene, dei cordoni militari, dei sequestri delle merci, delle persone, degli sbaramenti delle Alpi, come un tempo si diceva, noi saremmo in un disastro economico permanente.

Chi ci ha liberati e regalati miliardi, è stato il principio della disinfezione. Una stazione di disinfezione permette agli uomini di circolare, alle merci di passare, risparmia tutte le quarantene, i sequestri ed i cordoni militari, che un tempo costavano milioni e milioni.

Dunque il principio della disinfezione è soprattutto un principio di alta economia. E, dato questo, non vorrei sentir ripetere, perdonino la mia suscettibilità, che una stazione di disinfezione può essere causa di propagazione dell'infezione stessa, può essere occasione acchè, nei dintorni, si concentri una data malattia infettiva. Tutt'altro! L'esperienza oramai universale lo dimostra. Se noi con questa legge tendiamo a provvedere di stazioni di disinfezioni i comuni che non ne hanno, abbiamo pure, grazie al Cielo, una quantità delle nostre città, che hanno eccellenti stazioni di disinfezione, non solo senza propagare, ma assorbendo, anzi distruggendo, limitando la mortalità che, per fortuna nostra, nelle grandi città, come Roma e come Torino, ha raggiunto cifre che equivalgono a quelle delle mortalità delle migliori città straniere.

Questo lo dobbiamo anche al sistema di combattere le malattie infettive acute. Ma quando si parla di malattie infettive acute, non intendiamo precisamente tutte le malattie acute che possono avere origine infettiva, intendiamo in particolar modo le malattie diffuse.

Quando abbiamo un epidemia di difterite, una epidemia di tifo, di morbillo o di scarlattina, non perdiamo solamente vite umane, ma perdiamo un valore economico imponente, come è quello della vita umana stessa, di tutte le persone che sopprimiamo nell'età del lavoro.

Questo è danno economico nazionale; quindi noi, provvedendo alle stazioni per le disinfezioni per tutte le malattie, aggiungiamo valore economico alla Nazione, e sotto questo rispetto io difendo la legge, oltre che per la protezione nell'eventuale epidemia di colera.

Ne abbiamo parlato anche l'altro giorno; noi sentiamo in tutto il paese la necessità di garantirci dal ritorno del colera, e non possiamo immaginare uno strumento più valido di combattimento di quello di una stazione di disinfezione. Ormai l'arma principale è isolamento e disinfezione, ciò è riconosciuto da tutti. (*Approvazioni vivissime*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non potrei lasciare il Senato sotto l'impressione di alcune parole dette dal senatore Maurigi. Il senatore Maurigi ha dichiarato che non è il caso di fare spese così elevate, come queste che si riferiscono alla pubblica sanità, quando mancano i mezzi per provvedere alla difesa nazionale.

Onorevole senatore Maurigi, io non credo che si possa fare questa affermazione, quando il presente Ministero ha dimostrato di avere a cuore gli interessi della difesa nazionale. Non credo che sia esatta questa affermazione, se si ricordi che, pochi mesi or sono, il Ministero ha proposto una spesa di 10 milioni per la flotta di dirigibili, alla distanza di pochi giorni dalla presentazione del bilancio della guerra, che contiene un aumento di assegni per il prossimo esercizio di circa 40 milioni, e quando il Governo, vincendo anche delle opinioni importanti di persone autorevoli, ha consentito al ministro della guerra di aumentare la forza bilanciata fino a raggiungere i 240,000 uomini, ed è disposto a proseguire per questa via. Non si può fare questa affermazione proprio ventiquattro ore dopo che l'onorevole ministro della guerra ha presentato nell'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che autorizza la spesa di 50 milioni per l'artiglieria campale.

Io credo che, come ho dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, il commettere al danaro il compito di difendere l'interesse sacro della vita umana, con l'ordinamento dei servizi sanitari, vuol dire impiegare il danaro ad un saggio molto elevato. C'è un programma massimo per l'ordinamento dei servizi sanitari, che importerebbe parecchie decine di milioni, e quello rimarrà per parecchio tempo nel mondo delle chimere, ma c'è un programma minimo che importa la spesa di 8 milioni, e di fronte a questa spesa il Ministero ha creduto di dover provvedere alle più urgenti necessità, e coi disegni di legge presentati fa sostenere al bilancio un carico che si avvicina ai due milioni, precisamente si tratta di una spesa di un milione e 800 mila lire, ed in questa spesa complessiva sono comprese tutte le proposte che si trovano davanti all'altro ramo del Parlamento, e davanti al Senato.

Io avevo bisogno di chiarire questo, che cioè il Ministero provvede equamente alla difesa di tutti gli interessi, ma soprattutto alla difesa dei supremi interessi della patria. (*Approvazioni*).

#### Presentazione di disegno di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Provvedimenti per la città di Napoli ».

Poichè ho la parola, pregherei il Senato di voler consentire che il disegno di legge presentato ieri, e pure approvato dall'altro ramo del Parlamento, che riguarda il personale della riscattata ferrovia Trapani-Marsala-Palermo, attesa la grandissima urgenza (in quanto che il termine scade col 31 dicembre corrente) fosse posto nel novero degli altri che il Senato ebbe la bontà di considerare urgentissimi, per essere esaminato prima della fine dell'anno.

PRESIDENTE. Circa questa domanda del ministro dei lavori pubblici, al quale do atto della presentazione del disegno di legge per provvedimenti per la città di Napoli, cui sarà dato corso a termini del regolamento, ricordo che ieri è stata nominata una Commissione speciale

per l'esame dei disegni di legge di proroga o che hanno scadenza improrogabile di termini. Quindi anche il disegno di legge relativo al personale della riscattata ferrovia Trapani-Marsala-Palermo, potrebbe essere mandato alla stessa Commissione speciale ieri da me nominata.

Se il Senato non fa obiezioni, così resta stabilito.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge N. 388 A.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Risponderò brevemente, sia all'onorevole ministro del tesoro, che ha chiesto se l'Ufficio centrale crede di poter rinunciare ad alcuno de' suoi emendamenti, sia alla minoranza dello stesso nostro Ufficio centrale, rappresentata dal solo senatore Maurigi, il quale si preoccupa soprattutto della sorte dei contribuenti.

Io pure mi preoccupo sempre, e con vivo interessamento, della sorte dei contribuenti; ma quando si tratta di spese necessarie, urgenti, improrogabili, mi rassegno alla mala sorte e non cerco già di rimandare, o, peggio ancora, di sopprimere queste spese, perchè sarebbe soltanto un aumentarle; cerco, invece, di farle il più presto ed il meglio possibile, perchè in ciò è la vera economia della spesa, l'interesse vero di chi deve sostenerla.

Però non manco di domandarmi quali siano i contribuenti che debbono pagare questa o quella spesa, perchè, per quanto urgente essa sia, vi è sempre il tempo per giudicare a quali enti essa arrechi maggior giovamento. Vi sono dei doveri che spettano indubbiamente allo Stato, ve ne sono altri che spettano ai comuni ed altri alle provincie. Io mi sono domandato se il dovere di difendere l'intera Nazione da malattie infettive esotiche spetti soltanto, o soprattutto, al comune, oppure se spetti invece in proporzioni maggiori allo Stato. La risposta non poteva essere dubbia; e quindi io e la maggioranza dell'Ufficio centrale abbiamo proposte alcune modificazioni al progetto ministeriale nel senso che si dividesse più equamente la spesa fra Stato e comune, e si addos-

sasse allo Stato qualche onere in più di quelli che esso già si era spontaneamente assunti.

Che la spesa sia necessaria, indispensabile, urgentissima, lo hanno detto qui tutti i colleghi nostri che hanno parlato finora, salvo l'onorevole Maurigi; lo ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato per il Ministero dell'interno; lo ha detto lo stesso ministro del tesoro, il quale, anzi, ha affermato « e gliene siamo grati — che i danari spesi per queste opere d'igiene sono « impiegati ad un saggio molto elevato ». Quindi su questo punto credo non non vi sia ormai alcun dubbio.

Il dubbio, il dissenso, nasce soltanto sulla designazione dei contribuenti che debbono impiegare i loro danari a così alto interesse; il ministro del tesoro crede che la somma maggiore debba essere data dai contribuenti dei comuni; e perciò chiede l'abbandono, per parte dell'Ufficio centrale, di alcuni emendamenti che tendono ad addossare allo Stato una parte di spesa, più rispondente all'interesse grandissimo che ha l'intera Nazione nell'apprestare le difese contro l'invasione di malattie infettive.

L'Ufficio centrale, invece, è così profondamente convinto che qui si tratta di un grande interesse della intera Nazione, che non può abbandonare alcuno di quegli emendamenti; e spera, anzi, di vederli accolti tutti dallo stesso ministro. E infatti essi non sono nè molti nè, per la finanza dello Stato, eccessivamente gravi.

All'art. 2 abbiamo proposto, prima di tutto, che i vantaggi di questo disegno di legge siano dati non soltanto ai comuni fino a 30,000 abitanti, ma a tutti i comuni fino a 60,000 abitanti. Con questo emendamento abbiamo estesi i benefici della nuova legge ad altri 59 comuni, secondo il censimento del 1901. E diciamo: secondo il censimento del 1901; perchè oggi i comuni da 30 a 60 mila abitanti non sono più in tal numero.

È entrata pur troppo nel Parlamento e nel Governo la tendenza a dividere e suddividere i comuni grossi in tanti piccoli comunelli, e così alcuni comuni che avevano più di 20,000 abitanti nel giorno del censimento, ora, per le molte frazioni che ne furono di mano in mano staccate, non raggiungono più questa cifra. Fra gli altri ricordo, così a memoria, il comune di Copparo, che nel censimento del 1901 figura

con una popolazione di 39,000 abitanti, ed ora invece, per la legge 24 dicembre 1908, è suddiviso in 5 comuni piccoli, niuno dei quali, naturalmente, raggiunge più i 30 mila abitanti.

Altri grossi comuni già ebbero la sorte di Copparo; ed altri l'avranno in breve; chè molte sono le proposte di legge per frazionamenti di comuni già presentate alla Camera dei deputati; e non è qui il caso di enumerarle. Dico solo che non sono più 59, ma sono in minor numero, i comuni che verrebbero compresi nel nostro emendamento al disegno di legge, e che godrebbero i benefici dei proposti prestiti di favore; e la maggior parte di essi è nelle provincie ove maggiore è il bisogno. Ve ne sono 10 nella sola Puglia, e proprio fra quelli nei quali, in questi ultimi mesi, la necessità di locali d'isolamento e di stazioni di disinfezione si è dimostrata urgentissima. Vi sono Andria, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Corato, Molfetta, Trani, Cerignola, Foggia e Lecce; tutte nobili città, ove urgenti provvidenze per opere d'igiene costituiscono un alto dovere di Stato e di comuni; ma che, purtroppo, colla legge presentata dal Ministero, sarebbero rimaste escluse dai benefici dei prestiti di favore, mentre col nostro emendamento vi sono incluse.

Altrettanto può dirsi dei popolosi comuni delle isole. Vi hanno 9 città di Sicilia che non verrebbero comprese nella proposta ministeriale; e sono: Caltanissetta, Acireale, Caltagirone, Modica, Ragusa, Siracusa, Vittoria, Alcamò e Marsala; e queste sono città poste alle porte dell'Africa, nelle quali è facilissima l'invasione di malattie infettive; e non solo del colera, ma di tanti altri morbi esotici, quali sono la *febbre mediterranea* o di Malta, il *Kala-Azar* ed altre malattie terribili, chè ci vengono dalle coste asiatiche ed africane e fanno sempre fra noi la loro prima apparizione in Sicilia, nelle Puglie e nelle Calabrie.

Ecco perchè riteniamo indispensabile estendere i benefici della nuova legge anche a questi comuni, i quali sono appunto fra quelli che ne hanno maggior bisogno.

Il secondo emendamento nostro tende a non limitare l'ammortamento dei crediti a 35 anni, ma a portarlo a 50.

Questo lungo ammortamento fu adottato ormai per le scuole, per gli acquedotti, per altre opere di risanamento, per le municipaliz-

zazioni dei pubblici servizi, e via discorrendo, sicchè mi pare assolutamente non opportuno, non giusto, il negarlo in questo caso di opere di tanto interesse per la sanità pubblica. Non giusto perchè la incolumità della vita dei cittadini non può essere posposta ad alcuno altro interesse; non opportuno, perchè dalla relazione, che lo stesso Ministero ha presentato a noi, insieme a questo disegno di legge, risulta che, non ostante la legge Crispi del 1888, non ostante le altre leggi successive, che hanno reso obbligatoria la costituzione di consorzi per costruire locali d'isolamento e stazioni di disinfezioni, siamo sempre a questo risultato che fino ad ora « nessun consorzio », leggo le parole precise della relazione ministeriale: « nessun consorzio si è costituito, e la maggior parte dei nostri comuni difettano tanto dei locali di isolamento quanto di impianti, anche se semplicissimi, per disinfezioni, mentre sono postulati fondamentali della scienza medica, nella profilassi delle malattie infettive, l'isolamento dell'ammalato con l'osservazione delle persone specificatamente sospette e le ampie disinfezioni dei locali e dei materiali (oggetti d'uso, ecc.), che l'ammalato ha potuto in qualsiasi modo contaminare ».

In queste condizioni, visto che anche le disposizioni coercitive della legge Crispi del 1888 e delle molte altre leggi successive hanno giovato a poco o a nulla, perchè è facile ai comuni sottrarsi a tutte le imposizioni, la maggioranza dell'Ufficio centrale ha trovato assolutamente necessario facilitare ai comuni il credito perchè possano eseguire queste opere di difesa contro le malattie infettive; opere che sono urgentissime e che, compiute tranquillamente, a tempo opportuno, costano poco; mentre improvvisate tumultuariamente, quando il pericolo è imminente, quando Annibale è alle porte, come ricordò l'Ufficio centrale nella sua relazione, costano il doppio e giovano meno della metà.

Il terzo dei nostri emendamenti porta il massimo dei prestiti da lire 50,000 a lire 100,000. Anche in questo caso, comprenderà l'onorevole ministro del tesoro, che per l'estensione di queste disposizioni di favore a comuni di 60,000 abitanti, a città che hanno porti frequentatissimi, come quelle di Puglia, di Sicilia e di Sardegna, non è più il caso di costruire piccoli locali di 4 o 5 stanze; qui occorrerà acquistare,

vaste aree e fabbricare, non baracche di legno, ma belle ed ampie infermerie e salubri dormitori di muratura o di cemento armato; edifici, insomma, che restino stabilmente, e ove la vita sia tollerabile anche nelle peggiori stagioni; e quindi la somma di 50,000 lire non è più sufficiente allo scopo. Ecco perchè abbiamo dovuto portarla a 100,000 lire; e non ve ne sarà certamente di troppo.

Un altro dei nostri emendamenti, ed è quello, forse, che più spiace all'onor. ministro del tesoro, riguarda la somma annua che dovrebbe gravare il bilancio dello Stato per gli interessi dei mutui, la quale non sarebbe più limitata a 80,000 lire, come nella proposta ministeriale, ma verrebbe portata a 160,000 lire.

La ragione di questa differenza sta nel fatto che, per profondo immutabile convincimento della maggioranza dell'Ufficio centrale, non si dovrebbe far pagare ai comuni la metà dell'interesse, ma il solo ammortamento, mettendo l'interesse totalmente a carico dello Stato.

Pochi giorni addietro, il 19 dicembre, è stato presentato alla Camera un altro disegno di legge per acquedotti ed altre opere di igiene; e in esso si concedono prestiti ai comuni fino a 50.000 abitanti con l'ammortamento in 50 anni e senza alcun interesse.

Così pure un altro provvido disegno di legge presentato dal precedente Ministero, fatto proprio dal Ministero attuale, già approvato dalla Camera, ed ora presentato al Senato, quello per l'istruzione elementare, stabilisce che per costruire nuovi edifici scolastici siano dati ai comuni prestiti coll'ammortamento di 50 anni e senza interesse.

Ora, noi dell'Ufficio centrale ci siamo domandati: ma questo grande interesse che c'è per gli acquedotti e per altre opere di igiene, questo grandissimo interesse nazionale che c'è per gli edifici scolastici, che debbono assicurare la vittoria nella lotta contro l'analfabetismo, non c'è del pari, e non è forse oggi più urgente, per le stazioni di disinfezione, per i locali di isolamento, dei quali abbiamo immediata necessità?

Un edificio scolastico potrà tardare un anno senza gravissimi inconvenienti; ma per i locali di isolamento, specialmente in alcuni centri del Mezzogiorno e delle Isole, dovremo provvedere immediatamente; e perchè a questi comuni,

che pure hanno tanto bisogno di aiuti, non daremo il vantaggio di far pesare tutti gli interessi a carico dello Stato?

È parsa - e ancor pare - a noi così giusta, così equa, questa proposta, che quasi siamo sicuri che l'onor. ministro del tesoro la vorrà accettare egli pure, e che l'accetterà, insieme con lui, l'onor. ministro dell'interno, e che vorrà accoglierla benevolmente anche l'intero Senato.

Altre modificazioni minori sono state proposte dall'Ufficio centrale al presente disegno di legge; modificazioni che non arrecano aggravio alle finanze dello Stato, ma possono però essere di grande giovamento alle finanze dei comuni, e fra esse specialmente l'applicazione della legge di Napoli per le espropriazioni e la registrazione di atti e contratti col diritto fisso di una lira. L'onor. ministro del tesoro non ha chiesto, a riguardo di queste nostre proposte, alcun mutamento. Speriamo, quindi, le abbia accettate.

Noi insistiamo vivamente presso gli onorevoli ministri e presso il Senato perchè il progetto di legge sia accolto come è presentato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale; nella quale fu un solo desiderio: quello di dare davvero al Governo, di dare ai comuni, il modo di vincere una nuova battaglia, se, per sfortuna nostra, la guerra contro un terribile morbo dovrà essere ripresa nella prossima primavera. (*Approvazioni vivissime*).

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Prima che la discussione generale intorno a questo disegno di legge si chiuda, debbo fare una semplice dichiarazione, anche per doverosa cortesia verso l'onor. Maurigi e verso l'onor. D'Andrea.

Assicuro anzitutto l'onor. D'Andrea che molto probabilmente egli giudicando della difficoltà circa i consorzi eventuali di comuni, ha tenuto conto a preferenza delle condizioni speciali di certe regioni d'Italia dove in realtà i comuni che costituiscono grossi agglomeramenti d'individui sono molto distanti l'uno dall'altro; ma non ha forse considerato che in altre regioni d'Italia, e non poche invero, si ha questa condizione di cose, che numerosi comuni sono

distanti, appena uno, due o tre chilometri uno dall'altro, cosicchè se in certe regioni la difficoltà giustamente rilevata dall'onor. D'Andrea sussiste, ciò non esclude che in molte altre regioni la possibilità del consorzio avvenga. Questo per chiarimento di fatto.

Debbo inoltre risponderè all'onor. senatore D'Andrea poche parole circa la condizione di comuni i quali, egli dice, sono così poveri che non si trovano nella possibilità di pagare il medico condotto. E qui debbo purtroppo rilevare dinanzi al Senato, come in quest'ultima dolorosa contingenza il Governo ha dovuto persuadersi di una condizione di fatto ben dolorosa. E questa condizione di fatto dolorosa è che in alcune regioni d'Italia i comuni hanno pensato a costruire il teatro, hanno pensato a costruire i giardini pubblici, hanno pensato a dotare le loro città, anche quando queste alle nove e alle nove e mezzo di sera non hanno più passeggiò, della doppia illuminazione a gas e a luce elettrica, hanno promosso molte e molte spese voluttuarie, fra le quali anche quella della lastricatura delle strade più dimenticate, ma non hanno pensato alle grandi, alle supreme necessità della vita comunale. (*Benissimo*).

Ora, se purtroppo il fatto è avvenuto, il Governo che interviene a sollecitare questi comuni, concorrendo con la larghezza che stabilisce il presente disegno di legge e con quella larghezza ancor maggiore che suggerisce la maggioranza dell'Ufficio centrale, adempie ad un vero e alto dovere col dotare queste città di quelle che dovrebbero essere le prime necessità non nell'interesse di una sola classe, ma nell'interesse di tutta la cittadinanza e delle classi povere che sono soprattutto, quelle che meno fruiscono di quelle altre grandi cose alle quali ho accennato e che d'altra parte sono le meno difese contro i pericoli delle malattie infettive, cui danno il massimo numero di vittime.

Ma debbo ricordare anche un'altra verità che è dimenticata. Non voglio qui citare nomi e luoghi, ma posso assicurare l'onor. D'Andrea che una delle città che più fu colpita dal colera nell'estate scorsa, quella città che, ripeto, mandò più alti clamori contro la dimenticanza che di essa si faceva da parte della classe dirigente e, si diceva, da parte dello stesso Governo, aveva sofferto in due anni consecutivi

una moria ancora più grave di quella del colera, in seguito ad infezione di tifo. Era una necessità che soltanto la sventura successiva segnalava; per cui se i locali di isolamento, le stazioni di disinfezione potevano ravvisarsi più necessarie perchè rese più evidenti dalle circostanze presenti, non erano però esse meno necessarie in precedenza, se si fosse tenuto conto delle condizioni specifiche di quelle località.

L'onor. senatore D'Andrea ha ricordato che per applicare questa legge dovrebbe anche essere data la facoltà dell'isolamento. Mi spiace di dover ricordare all'onor. senatore D'Andrea la legge sanitaria, nella quale egli troverà la precisa disposizione per cui è fatta facoltà alle pubbliche autorità di ordinare ed anche costringere all'isolamento coloro che sono colpiti da morbi infettivi.

È un richiamo che, fo unicamente perchè si riconosca dal Senato che se pensiamo a provvedere i comuni di locali d'isolamento e di stazioni di disinfezione, è appunto perchè nella legge generale sanitaria, vi è già il principio fondamentale che permette in queste condizioni, queste forme coercitive, nell'interesse della pubblica salute. Ma l'onorevole D'Andrea ha anche detto che ci troveremo con un personale insufficiente quando saranno create le stazioni di disinfezione ed i luoghi d'isolamento. E il senatore D'Andrea ha domandato: non pensate che questo personale va preparato? Domando perdono all'onor. D'Andrea, ma nello stesso progetto di legge che il Senato sta esaminando noi diamo appunto delle disposizioni per preparare questo personale. Onde la lagnanza del senatore D'Andrea non è giusta.

Chi ha potuto constatare le cose sul luogo, come ebbi l'onore di fare io, ha visto che in più di un abitato dove il colera si diffuse, una delle più grandi difficoltà stava nel trovare il personale idoneo per quegli atti repressivi di disinfezione e d'isolamento.

Infine consenta il Senato che io richiami l'attenzione degli onorevoli senatori sopra una affermazione. Io non ripeto quello che ha detto l'onorevole ministro del tesoro circa la necessità della pubblica difesa, ma domando agli onorevoli senatori se non è giunta a ciascuno di loro l'eco dolorosa della constatazione fatta che tutto quello che costituisce la fonte della

ricchezza pubblica, l'industria e il commercio, hanno subito in questi lunghi mesi gravissimi e non sempre riparabili danni. Appunto perchè questo non avvenga, perchè le fonti della pubblica ricchezza non inaridiscano, noi dobbiamo preparare tutte le necessarie armi di lotta affinché, se ove, Dio non voglia, si dovessero ripetere quegli avvenimenti dolorosi di cui fummo testimoni, l'industria e i commerci non ne soffrano quei danni che hanno sofferto, e che si ripercuoterebbero in minori entrate per le casse dello Stato.

Io ho fiducia che, se il Senato vorrà, discutendo nei particolari, il disegno di legge, accettare quegli emendamenti che verranno suggeriti, non vorrà dubitare, non dico dell'opportunità, ma dell'urgente necessità che il disegno di legge abbia pieno ed immediato accoglimento. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Domando al Governo se accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

**TEDESCO, ministro del tesoro.** Il Governo non insiste sulle fatte osservazioni circa gli emendamenti presentati dall'Ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** Rileggo allora gli articoli del disegno di legge, nel testo modificato dall'Ufficio centrale:

## CAPO I.

### DELLE STAZIONI MUNICIPALI DI DISINFEZIONI E DEI LOCALI MUNICIPALI DI ISOLAMENTO PER LE MALATTIE INFETTIVE.

#### Art. 1.

I comuni del Regno, o isolatamente o riuniti in consorzio con altri comuni, sono obbligati ad avere una stazione di disinfezione munita dei necessari apparecchi, ed un locale di isolamento convenientemente ubicato ed arredato per il ricovero degli individui colpiti da malattia infettiva diffusiva, secondo le norme di massima stabilite dal Ministero dell'interno, sul conforme voto del Consiglio superiore di sanità.

(Approvato).

#### Art. 2.

Al fine di provvedere alle stazioni e ai locali di isolamento indicati nel precedente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino al 20 giugno 1920, ai comuni o consorzi di comuni aventi una popolazione non superiore ai 60,000 abitanti secondo il censimento del 1901, mutui senza interesse, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 50 anni.

Il servizio degli interessi delle somme mutuate sarà assunto per intero dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'interno.

Ogni singolo prestito non potrà eccedere la somma di lire 100,000 e sarà accordata secondo le norme vigenti in seguito a decreto del ministro dell'interno.

Per i mutui indicati nel presente articolo, il limite, di cui al primo comma dell'articolo 179 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, sarà del terzo, anzichè del quinto, delle entrate ordinarie.

(Approvato).

#### Art. 3.

Farà carico ai bilanci comunali la sola quota per l'ammortamento del mutuo, ed i comuni dovranno garantire il versamento di questa sola quota, osservate tutte le prescrizioni delle vigenti leggi sulla Cassa depositi e prestiti.

I versamenti delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi, saranno fatti in quote annue costanti direttamente alla Cassa dei depositi e prestiti.

L'onere dello Stato per le concessioni dei mutui anzidetti, che si faranno in ciascun anno, a termini dell'art. 2, non potrà eccedere la somma di lire 160,000.

(Approvato).

#### Art. 4.

Nella concessione dei mutui di cui all'articolo 2 della presente legge, sarà data la preferenza a quei comuni in difficili condizioni economiche, nei quali si verificano con maggior frequenza casi di malattie infettive e diffuse.

(Approvato).

## Art. 5.

I progetti per la costruzione, l'acquisto e l'adattamento o il restauro degli edifici di cui all'articolo 1° sono approvati con decreto del ministro dell'interno.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Nel decreto di approvazione saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto degli edifici e delle aree e alla costruzione, all'adattamento e al restauro degli edifici di cui ai precedenti articoli saranno registrati col diritto fisso di una lira.

(Approvato).

## Art. 6.

I comuni, che alla data di pubblicazione della presente legge non si trovino ad avere già soddisfatto all'obbligo di cui all'articolo 1, o vi abbiano soddisfatto in modo incompleto, dovranno provvedervi in modo completo non oltre il 1916. In caso, però, di speciale urgenza per la tutela della salute pubblica nei comuni più frequentemente colpiti da malattie infettive e diffusive, il prefetto, sul conforme voto del Consiglio provinciale di sanità, avrà facoltà di fissare al comune un termine perentorio più breve per ottemperare al disposto di detto articolo, e provvederà di ufficio a carico del comune in caso di inadempienza.

(Approvato).

## Art. 7.

Per tutto quanto possa occorrere per l'applicazione dei precedenti articoli, e non sia in essi già espressamente contemplato, si applicheranno le norme della legge 13 luglio 1905, n. 399, e del relativo regolamento.

(Approvato).

## CAPO II.

DELLE SCUOLE PER INFERMIERI  
E DISINFETTATORI PUBBLICI.

## Art. 8.

In ogni provincia del Regno, nelle città e presso gli Istituti ed Enti che saranno designati in principio di ogni anno con decreto del ministro dell'interno, verranno tenuti corsi speciali:

1° di scuola per infermieri;

2° di tecnica e pratica delle disinfezioni.

Agli iscritti ai detti corsi, che avranno superato le prove finali di esame, sarà rilasciato il corrispondente diploma di abilitazione.

(Approvato).

## Art. 9.

I comuni della provincia sono obbligati ad iscrivere, per turno, a detti corsi, i salariati ed agenti municipali in servizio, i quali saranno esenti dalla tassa di cui all'articolo seguente.

(Approvato).

## Art. 10.

Alle spese per i corsi anzidetti sarà provveduto:

a) col provento della tassa di iscrizione e diploma, da corrispondersi dagli iscritti ai corsi, entro il limite massimo che sarà stabilito dal regolamento;

b) coi sussidi del Ministero dell'interno o della pubblica istruzione, da prelevarsi dall'apposito capitolo, che sarà iscritto nei rispettivi bilanci.

Il Ministero dell'interno potrà anche concedere, in uso temporaneo, apparecchi di disinfezione e materiale di isolamento per le esercitazioni pratiche.

(Approvato).

## Art. 11.

A principiare dal 1° gennaio 1913, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza non potranno assumere in servizio in qualità di vigili sanitari, guardie municipali ed infermieri se non persone munite di uno dei due diplomi di cui al precedente art. 9; del pari non saranno ammessi come infermieri di bordo sulle navi destinate al trasporto di passeggeri ed emigranti, se non persone munite dei due diplomi anzidetti.

L'essere munito di uno dei detti diplomi costituirà titolo di preferenza nei concorsi ai posti di pompieri.

(Approvato).

Art. 12.

Con regolamento su proposta dei ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica, inteso il voto del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato, saranno stabiliti i programmi e le altre modalità per i corsi anzidetti e sarà provveduto per tutto quanto occorra alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente capo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni dei dazi doganali sui fucili e loro parti » (N. 425).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni dei dazi doganali sui fucili e loro parti ». Ne do lettura.

Articolo unico.

I numeri 304 e 305 della tariffa generale dei dazi doganali sono modificati come segue:

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata
304	Fucili:		
a	ad aria compressa, a molla e altri per bersaglio da sala. . . . .	ciascuno	8
b	D'altra specie:		
	1) ad avancarica . . . . .	id.	15
	2) a retrocarica (esclusi quelli a ripetizione o automatici:		
	A) ad una canna . . . . .	id.	15
	B) altri . . . . .	id.	24
	3) a ripetizione od automatici . . . . .	id.	24
305	Parti di fucili di qualsiasi specie:		
a	di ferro, di acciaio o di ghisa, fucinate a stampo o gettate, greggie . . . . .	chilogr.	3
b	altre . . . . .	id.	8

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Modificazioni dei ruoli organici del personale del catasto, dei servizi tecnici di finanza e dei Canali Cavour » (N. 408).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dei ruoli organici del personale del catasto, dei servizi tecnici di finanza e dei Canali Cavour ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 408).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANASSEL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEL. Sono tra coloro che hanno sempre lamentato la lentezza dei lavori catastali, e poichè veggo presente il ministro delle finanze, io spero che non avrà dimenticate le mie raccomandazioni e proposte fatte in occasione della discussione del bilancio.

Accolgo con plauso la legge che ora è presentata e può influire allo acceleramento dei lavori catastali; a questo scopo si possono impiegare due mezzi: il primo, che per me sarebbe il più efficace, quello di semplificare i metodi per l'eseguimento del catasto, come pensavano il Carmine ed il Bonasi. Ma lasciando da parte questo elemento, un altro mezzo efficacissimo e necessario è quello di avere un corpo di operatori valente, operoso, animato da buon volere, incoraggiato nella sua carriera ed anche in numero adeguato e corrispondente allo sviluppo dei lavori.

Questa legge migliora le condizioni del personale catastale, ma non provvede a varie classi di ingegneri e di avventizi; tuttavia, spero che non sarà l'ultima parola che il Governo ed il Ministero dirà su questo punto; e quando le condizioni del bilancio lo permetteranno si potrà tornarvi sopra.

Intanto sono lieto che il ministro abbia equiparato, in certo modo, gl'ingegneri catastali

agli ingegneri del Genio civile. L'aver riconosciuto che questi ingegneri meritano considerazione al pari di quelli del Genio civile è cosa giusta, perchè se quelli sorvegliano e provvedono alle strade ed ai ponti, questi altri provvedono a determinare i valori delle proprietà, l'imposta che debbono pagare i cittadini, e quindi sono di alto grado ed hanno quasi il carattere di una magistratura civile.

Non voglio tediare il Senato con altre osservazioni, raccomanderò soltanto al ministro di volere interpretare largamente l'ultimo comma dell'art. 3° e l'art. 4° insieme, che dà una certa latitudine di applicazione, in modo che non manchi il personale quando la necessità si presenta e quando sia opportuno iniziare i lavori in un numero di provincie maggiore.

Consideri il ministro che è una ingiustizia; un'ingiustizia stridente che in una provincia che ha avuto il beneficio del nuovo catasto si paghi il 25 e il 30 per cento di meno di quello che si paghi nella provincia vicina che non ha avuto questo beneficio.

La perequazione, concluderò così per non tediare il Senato e non fargli perdere un tempo prezioso; la perequazione è un atto di giustizia, è un debito di onore del Governo dopo averla promessa tante volte, e infine è un atto di moralità politica.

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. Quanto ha detto l'onorevole Manassei è in perfetta concordanza col pensiero della Commissione di finanze, che ha trovato provvida la legge ed ha raccomandato al ministro di tener presenti i desiderî del personale, che non è contemplato nei benefici di questo disegno di legge.

L'onor. ministro ha migliorato le sorti di gran parte del personale del catasto con mezzi limitati, perchè delle 900 mila lire circa, ne ha chieste al tesoro poco più di 600 mila, mentre le altre sono state raggranellate fra le pieghe del bilancio. Il ministro ha fatto quello che poteva, ed io mi auguro che dalla sua parola venga l'assicurazione che, quando le circostanze lo permetteranno, e mi auguro sia presto, voglia contentare anche coloro che in questa occasione non hanno potuto essere soddisfatti.

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ringrazio il senatore Manassei ed il relatore, che (specialmente il relatore con la sua relazione), hanno facilitata l'approvazione di questo disegno di legge.

Esso ha lo scopo di rendere più facili le operazioni catastali, che formano una delle questioni più gravi per il nostro Paese. Come ben dissero il senatore Manassei ed il relatore, questo progetto non rappresenta l'ultima parola, riguardo ai miglioramenti per il personale catastale. Non si può però prendere l'impegno assoluto di presentare un'altra legge a breve distanza, perchè, come disse il relatore, questo progetto rappresenta già uno sforzo fatto da parte del Tesoro e del ministro delle finanze, il quale ha dovuto raggranellare, tra le pieghe del proprio bilancio, gran parte di questa somma.

Mi auguro che in avvenire si possano portare altri miglioramenti a questo personale; ma non si potrebbe, da parte del Governo, oggi pretendere formale impegno. D'altronde, è impossibile, con una legge di organico, dare soddisfazione a tutto il personale.

Tuttavia, le disposizioni contenute del disegno di legge sono tali, per cui, a mano a mano che la legge sarà applicata, la sistemazione del personale si andrà sviluppando; ed assicuro il Senato che, nell'applicazione della legge, si avrà cura di fare scomparire ogni sperequazione.

A nessuno più che al Governo, importa che questo altissimo servizio sia condotto a termine con soddisfazione della Nazione, perchè è un servizio di vera importanza nazionale. (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

#### Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sul seguente disegno di legge: « Proroga a tutto il mese di marzo 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previ-

sione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-11 che non fossero tradotti in legge entro il 31 dicembre 1910».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Finelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Modificazione dei ruoli organici del personale del catasto dei servizi tecnici di finanza e dei Canali Cavour », articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il ruolo organico degli ingegneri e dei geometri ordinari del catasto e dei servizi tecnici di finanza è stabilito in conformità della tabella A annessa alla presente legge, con effetto dal 1° gennaio 1911.

Le classi, gli stipendi ed il numero dei geometri, disegnatori-computisti ed inservienti, iscritti nei ruoli del personale aggiunto, sono stabiliti in conformità della tabella B, con effetto dalla data predetta.

Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le circoscrizioni delle Direzioni compartimentali e le norme per il loro riordinamento, e fissate le attribuzioni alle diverse classi del personale tecnico.

(Approvato).

#### Art. 2.

I posti di ingegnere di ultima classe del ruolo ordinario sono conferiti mediante pubblico concorso, salvo quanto è disposto in via transitoria dall'articolo 6.

I posti di geometra di ultima classe nel ruolo ordinario sono conferiti ai geometri del ruolo aggiunto, mediante esame di idoneità. Coloro che siano dichiarati idonei saranno iscritti nel ruolo ordinario secondo l'ordine che occupano nella graduatoria del personale aggiunto.

I posti che rimanessero scoperti dopo esaurito l'esame di idoneità fra i geometri aggiunti potranno essere messi a pubblico concorso.

I posti di geometra di ultima classe del ruolo aggiunto sono conferiti mediante esame di concorso.

I posti di disegnatore-computista di ultima

classe del ruolo aggiunto sono conferiti mediante esame di concorso agli avventizi, di cui al 2° comma dell'articolo 4, in servizio da non meno di 4 anni, salvo quanto è disposto in via transitoria allo stesso articolo 4.

Le norme, le condizioni ed i programmi per gli esami e per i concorsi contemplati nel presente articolo saranno stabiliti con decreto del ministro delle finanze.

I posti di inserviente di ultima classe del ruolo aggiunto sono conferiti, agli avventizi, di cui al 2° comma dell'articolo 4, colle norme da stabilirsi con decreto del ministro delle finanze.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le promozioni in ogni categoria di personale avranno luogo senza esami, previo parere del Consiglio d'amministrazione del Ministero delle finanze.

Le promozioni a direttore compartimentale e ad ispettore superiore sono conferite per merito agli ispettori ed agli ingegneri capi senza riguardo alla classe.

Le promozioni ad ingegnere capo di 2<sup>a</sup> classe sono conferite per merito agli ingegneri di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe.

Le promozioni a geometra principale sono conferite per merito ai geometri di 1<sup>a</sup> classe.

Tutte le altre promozioni nei ruoli del personale ordinario sono conferite di regola per anzianità accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta; possono tuttavia farsi per merito nella proporzione di un quarto.

Il personale del ruolo aggiunto conseguirà in via normale le promozioni allo scadere di cinque anni di permanenza nelle singole classi della rispettiva categoria. Tuttavia questa permanenza non dà diritto a promozione se non è accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

Su parere del Consiglio d'amministrazione la permanenza nelle singole classi dei geometri e dei disegnatori-computisti potrà essere diminuita di un anno per coloro che si distinguono per eccezionale attività e capacità.

(Approvato).

#### Art. 4.

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, previa autorizzazione del mi-

nistro delle finanze e nel numero consentito dai fondi all'uopo stanziati in bilancio, ha facoltà di assumere in servizio provvisorio i tecnici necessari per supplire temporaneamente alle vacanze e per l'esecuzione dei lavori indilazionabili che fossero richiesti dalla formazione del catasto.

L'amministrazione ha pure facoltà di assumere il personale avventizio occorrente in sussidio del personale tecnico per i lavori di campagna e per i lavori di copia e di conteggio relativi alla compilazione dei registri catastali.

I tecnici in servizio provvisorio ed il personale avventizio non hanno diritto a stabile collocamento e sono licenziati quando, secondo il giudizio dell'amministrazione, cessi il bisogno dell'opera loro o si rendano immeritevoli di essere conservati in servizio.

I primi 400 posti di ultima classe vacanti, o che si renderanno tali nel ruolo dei disegnatori-computisti, saranno conferiti in ordine di anzianità agli avventizi in servizio da prima del 1907, che superino una prova di idoneità, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi con decreto del ministro delle finanze.

(Approvato).

#### Art. 5.

La direzione generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, nel disimpegno delle sue funzioni d'indole tecnica, è coadiuvata da ingegneri, geometri e disegnatori della propria amministrazione esterna. Il numero e le indennità di questo personale sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze.

Tale indennità non potrà mai superare la metà di quella stabilita dalle vigenti disposizioni per gli impiegati in missione.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il ruolo organico degli ingegneri aggiunti stabilito nella tabella *F* approvata con la legge 14 luglio 1907, n. 543, è reso transitorio.

Nel predetto ruolo è soppressa la classe con lo stipendio di lire 2000 ed è istituita, a datare dal 1° gennaio 1911, una nuova classe di 10 posti con lo stipendio di lire 4000 da conferirsi ai 10 ingegneri aggiunti più anziani, che non passino nel ruolo del personale ordinario.

Gli ingegneri aggiunti attualmente in ser-

vizio saranno chiamati a sostenere un esame di idoneità per il passaggio nel ruolo del personale ordinario secondo le condizioni, le norme ed i programmi da stabilirsi con decreto del ministro delle finanze.

A coloro che siano dichiarati idonei saranno conferiti, secondo l'ordine che occupano nella graduatoria del personale aggiunto, i posti che siano o si rendano vacanti nelle ultime due classi del ruolo degli ingegneri ordinari.

Dopo che vi siano collocati gli ingegneri aggiunti riconosciuti idonei nell'esame predetto, si provvederà alle vacanze, nel modo indicato al primo comma dell'art. 2.

I posti occupati nel ruolo del personale aggiunto dagli ingegneri che passino nel ruolo del personale ordinario sono soppressi; quelli vacanti per qualsiasi altro motivo, danno luogo alle promozioni con le norme dell'art. 13 della legge 14 luglio 1907, n. 543; e quelli che risultino scoperti in fondo al ruolo sono soppressi fino al completo esaurimento del ruolo stesso.

(Approvato).

#### Art. 7.

I geometri, i disegnatori-computisti e gli inservienti del ruolo del personale aggiunto, saranno iscritti nella classe del nuovo ruolo alla quale è assegnato lo stipendio immediatamente superiore a quello di cui fruiscono, compresi i decimi sessennali e gli assegni personali dei quali sono provvisti.

Agli effetti del primo passaggio di classi l'anzianità dei predetti impiegati decorrerà dalla data della loro iscrizione nel nuovo ruolo. Però il primo passaggio di classe sarà anticipato al 1° luglio 1912 per quelli fra i geometri di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe, i disegnatori e computisti di 3<sup>a</sup> classe e gl'inservienti di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe che all'atto della loro iscrizione nei ruoli aggiunti, istituiti con la legge 14 luglio 1907, n. 543, non ebbero un aumento di stipendio uguale almeno al decimo della retribuzione della quale fruivano come straordinari, e non conseguirono in seguito altri aumenti per promozioni di classe.

A coloro che durante il primo quinquennio avrebbero conseguito l'aumento sessennale del decimo dello stipendio, se fossero rimasti in vigore i ruoli stabiliti con le tabelle *F* e *G* annesse alla legge 14 luglio 1907, n. 543, sarà

corrisposta, fino al primo passaggio di classe nel nuovo ruolo, la differenza fra lo stipendio del quale godranno per effetto della presente legge e quello che avrebbero avuto se fossero rimasti in vigore i ruoli predetti.

(Approvato).

Art. 8.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti che abbiano fatto e facciano passaggio nel ruolo ordinario, le loro vedove ed i loro figli minorenni, conservano il diritto alla indennità speciale di cui agli articoli 15 e 16 della legge 14 luglio 1907, n. 543, nei casi previsti negli articoli stessi fino a che acquistino diritto all'indennità ordinaria od alla pensione, giusta il testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Gli impiegati predetti possono ottenere che il servizio compiuto in qualità di aggiunto sia calcolato agli effetti della indennità ordinaria o della pensione, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dalla data della presente legge o dal passaggio nel ruolo ordinario e versino in Tesoreria l'ammontare delle ritenute alle quali sarebbero stati soggetti se avessero appartenuto ad un ruolo ordinario.

Gli iscritti alla Cassa di previdenza istituita col Regio decreto 18 gennaio 1903, n. 16, possono prelevare la somma da versare in Tesoreria dai propri conti individuali, rimanendo in tal caso diminuita di altrettanta somma l'indennità a carico della Cassa stessa, accantonata ai sensi dell'art. 18 del regolamento approvato col Regio decreto 20 ottobre 1904, n. 729.

(Approvato).

Art. 9.

All'amministratore generale dei canali demaniali di irrigazione (Canali Cavour) viene assegnato a decorrere dal 1° gennaio 1911 lo stesso stipendio dei direttori compartimentali ed ispettori superiori del catasto e dei servizi tecnici di finanza, ai quali funzionari è pareggiato.

(Approvato).

Art. 10.

Nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 si introdurranno le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento risultanti dalla tabella C annessa alla presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

## Ruolo organico del personale tecnico ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Direttori compartimentali ed ispettori superiori . . .	Unica	5	5	8,000	40,000
Ispettori ed ingegneri capi . . . . .	I	20	70	7,000	140,000
Ingegneri capi . . . . .	II	50		6,000	300,000
Ingegneri . . . . .	I	63	283	<sup>(b)</sup> 5,000	315,000
Id. . . . .	II	60		<sup>(b)</sup> 4,500	270,000
Id. . . . .	III	60		4,000	240,000
Id. . . . .	IV	60		<sup>(a)</sup> 3,500	210,000
Id. . . . .	V	40		3,000	120,000
Geometri principali . . . . .	Unica	15	15	<sup>(b)</sup> 5,000	75,000
Geometri . . . . .	<sup>(c)</sup> I	75	340	<sup>(b)</sup> 4,000	300,000
Id. . . . .	II	75		3,500	262,500
Id. . . . .	III	75		<sup>(a)</sup> 3,000	225,000
Id. . . . .	IV	75		2,500	187,500
Id. . . . .	V	40		2,000	80,000
Totale . . . . .			713		2,765,000

(a) Ai 20 ingegneri che saranno iscritti nella quarta classe del presente ruolo, senza aumento di stipendio, sarà corrisposto un assegno personale di annue lire 500 fino a che non conseguano la promozione alla terza classe. Eguale concessione sarà fatta ai 35 geometri che saranno iscritti nella quarta classe pure senza aumento di stipendio.

(b) Lo stipendio degli ultimi 5 posti di ingegneri di prima classe e quelli degli ultimi 35 posti di ingegnere di seconda classe sono stabiliti provvisoriamente in lire 4,750 in luogo di lire 5,000 ed in lire 4,250 in luogo di 4,500 lire rispettivamente. Gli stipendi dei posti predetti saranno portati alla misura normale, a principiare da quelli di prima classe, di mano in mano che i 20 ingegneri di cui alla nota a) saranno promossi alla terza classe. Analogamente lo stipendio dei geometri principali e quelli degli ultimi 50 posti dei geometri di prima classe, sono stabiliti provvisoriamente in lire 4,750 in luogo di lire 5,000 ed in lire 3,750 in luogo di 4,000 lire rispettivamente. Gli stipendi dei posti predetti saranno portati alla misura normale a principiare da quelli di geometra principale, di mano in mano che i 35 geometri di cui alla nota a) saranno promossi alla terza classe.

(c) I geometri principali che nell'applicazione di questo ruolo vengono iscritti nella prima classe dei geometri conservano il titolo di geometra principale.

TABELLA B.

**Ruolo organico del personale tecnico e subalterno aggiunto del catasto  
e dei servizi tecnici di finanza.**

(Ruolo aperto).

CLASSI	Periodo di tempo dopo il quale si consegue normalmente la promozione alla classe superiore	Categorie, numero degli impiegati e stipendi per ogni categoria		
		Geometri N. 685	Disegnatori e computisti N. 750	Inservienti N. 70
I . . . . .	»	4,000	3,000	1,450
II . . . . .	5 anni	3,500	2,700	1,350
III . . . . .	Id.	3,000	2,400	1,250
IV . . . . .	Id.	2,600	2,100	1,150
V . . . . .	Id.	2,200	1,800	1,000
VI . . . . .	Id.	1,800	1,500	»
VII . . . . .	Id.	»	1,200	»

*Avvertenza.* — Gli stipendi massimi esposti nella presente tabella non sono suscettibili di ulteriore aumento per nessun titolo.

## TABELLA C.

**Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze  
per l'esercizio finanziario 1910-911.**

Numero	Capitoli	Ammontare delle variazioni	Annotazioni
	Denominazione		
	<i>Aumenti:</i>		
34	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse).	196,000	<p>Maggiore spesa organica per effetto del nuovo ruolo in confronto del ruolo attuale. . . . . L. 432,000</p> <p>Minore spesa nell'esercizio 1910-11 per ritardo dell'applicazione del nuovo ruolo fino al 1° gennaio 1911. . . . . » 216,000</p> <p style="text-align: right;">Differenza . . . L. + 216,000</p> <p>Minore spesa nell'esercizio 1910-11 per la cessazione di aumenti sessennali per effetto dell'applicazione del nuovo ruolo . . . » 20,000</p> <p style="text-align: right;">Differenza . . . L. + 196,000</p>
35	Personale aggiunto per la formazione, e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse).	160,000	<p>Maggiore spesa organica per effetto del nuovo ruolo in confronto del ruolo attuale. . . . . L. 360,900</p> <p>Presunta economia non contemplata nello stato di previsione per eventuali vacanze. » 40,900</p> <p style="text-align: right;">Differenza . . . L. + 320,000</p> <p>Minore spesa nell'esercizio 1910-11 per effetto del ritardo dell'attuazione del nuovo ruolo al 1° gennaio 1911. . . . . » 160,000</p> <p style="text-align: right;">Differenza . . . L. + 160,000</p>
74	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse).	500	<p>Maggiore spesa in conseguenza dell'aumento dello stipendio dell'amministratore generale dei Canali Cavour da lire 7,000 a lire 8,000. . . . . L. 1,000</p> <p>Minore spesa nell'esercizio 1910-11 per ritardo dell'applicazione del nuovo ruolo fino al 1° gennaio 1911. . . . . » 500</p>
	Totale degli aumenti . . .	356,500	Differenza . . . L. + 500
	<i>Diminuzioni:</i>		
38	Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 (Spesa obbligatoria).	124,000	Minore spesa in conseguenza del passaggio di geometri provvisori e di scrivani avventizi nei posti vacanti ed in quelli di nuova istituzione del nuovo ruolo aggiunto.
	<i>Da riportarsi . . .</i>	124,000	

TABELLA C.

**Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze  
per l'esercizio finanziario 1910-911.**

Numero	Capitoli	Ammontare delle variazioni	Annotazioni
	Denominazione		
	<i>Riporto . . .</i>	124,000	
42	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali (Spesa obbligatoria).	90,000	Minore spesa annua calcolata in base ai consuntivi.
43	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti per i lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto e spese per la riproduzione zincografica delle mappe.	35,000	Diminuzione dello stanziamento per acquisto di istrumenti ed altro materiale, potendosi limitare la provvista nei futuri esercizi.
45	Provvista di registri e stampati per l'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari.	30,000	Diminuzione dello stanziamento per fornitura di stampati, non dovendosi più provvedere contemporaneamente all'attivazione del nuovo catasto in diverse provincie molto estese come negli ultimi esercizi.
	Totale delle diminuzioni . . .	279,000	

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: «Indicazioni stradali» (N. 403-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Casana: «Indicazioni stradali».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

MELODIA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 403-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCCHINI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare,

LUCCHINI LUIGI. Non posso che dare lode ampia e sincera all'onor. nostro collega, senatore Casana, che ha proposto questo disegno

di legge, il quale provvede a cosa di non lieve importanza per il nostro paese, che, mentre offre tante attrattive sportive e turistiche ed è fra quelli più battuti dai forestieri, si trova tuttavia fra i meno dotati di segnalazioni stradali. Chi abbia viaggiato all'estero, e specialmente in Svizzera, in Francia, nel Belgio, in Inghilterra, sa in quale stato d'inferiorità sia l'Italia sotto questo riguardo. Tali segnalazioni, d'altronde, sono anche utilissime dal punto di vista militare.

Mi fa però meraviglia che il proponente non abbia mostrato di conoscere quanto in materia operò una istituzione, della quale pur egli, come ministro, ebbe occasione di apprezzare la benefica azione e le benemerienze e che avea autorevolmente pure coadiuvato, voglio dire l'Istituto nazionale per l'incremento della educazione fisica. Al medesimo è dovuta la costituzione di una Commissione speciale e perma-

nente, con lo scopo specifico di promuovere ogni sorta di segnalazioni itinerarie e topografiche, per cui ha già fatto opera solerte ed efficace. Tale Commissione è composta di rappresentanti dell'Istituto e dei sodalizi che più si occupano dell'argomento e di delegati dei vari Ministeri interessati in materia, ossia dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, e anche delle finanze, delle poste, dell'agricoltura, industria e commercio e della Direzione generale delle ferrovie.

Nel maggio di quest'anno medesimo essa ottenne che il Ministero dell'interno, accogliendo una sua iniziativa, diramasse una circolare a tutti i comuni del Regno, con la quale si richiamò la loro attenzione sui considerevoli vantaggi che si potrebbero ritrarre, specie nei riguardi della circolazione dei viaggiatori e di quella automobilistica, qualora in tutta Italia, analogamente a quanto si pratica presso altre nazioni e si fa pure in alcune nostre provincie, si apponessero all'ingresso dell'abitato dei comuni e delle loro frazioni le indicazioni relative al nome, alla circolazione, alla popolazione, al capoluogo e simili, mediante speciali targhe convenientemente collocate o anche per mezzo di semplici iscrizioni murali, facendo loro invito ad apporvele. È proprio il tema del presente progetto.

D'altra parte, la Commissione si è rivolta all'Amministrazione della guerra, e ottenne sin dal gennaio 1909 che mediante l'opera dell'Istituto geografico militare, dei Corpi alpini e delle truppe di fortezza si apponessero le iscrizioni topografiche e specialmente altimetriche dove esistono segnali trigonometrici e nei punti elevati di residenza o di acquartieramento. Ottenne, mediante interessamento cordiale della Direzione generale delle ferrovie, che in tutte le stazioni ferroviarie elevate si ponessero eguali indicazioni; e inoltre furono avviate pratiche per ottenere che si collocassero lungo le strade ordinarie tagliate dalla ferrovia, a opportuna distanza dai passaggi a livello, i necessari segnali di pericolo.

L'onor. ministro dei lavori pubblici, accogliendo pure con singolare favore le premure della Commissione, invitava nello scorso luglio gli ispettori compartimentali del Genio civile a studiare l'apposizione di segnalazioni itine-

rarie e di pericolo nelle strade nazionali ai bivii, incroci, ecc., con altre strade rotabili. Ciò tutto fa emergere come già si sia fatto cammino nei riguardi di quanto ora sarebbe legislativamente tracciato da questo progetto di legge, mercè l'azione solerte dell'Istituto di cui ho fatto cenno e della Commissione da esso promossa, e come forse avrebbe giovato e gioverebbe che le disposizioni in esame fossero coordinate coi provvedimenti in corso di attuazione.

Mi è mancato il tempo di farne uno studio maturo, data anche la celerità con cui il progetto è venute in discussione; e mi limiterò quindi a pregaré il relatore e il Senato di voler accogliere alcune osservazioni.

Il progetto negli articoli 1 e 2 fa obbligo alle provincie (forse la personalità di queste potrebbe essere più correttamente espressa) e ai comuni di apporre, entro un termine, che prima era di tre anni, e poi fu ridotto a due, targhe di indicazione dove le strade rispettivamente provinciali e comunali si distaccano, o verosimilmente si intrecciano con strade rispettivamente nazionali, comunali e provinciali. Ora qui sarebbe opportuno, io credo, di modificare e di completare scambievolmente le disposizioni stabilite negli articoli 1 e 2, poichè si parla, quando si e quando no, del capoluogo del comune. Ciò potrebbe portare a una sconcordanza fra le disposizioni. Così, nella prima parte dell'articolo 1 si parla di capoluogo del comune, e non se ne parla, invece, nell'art. 2. Si vuol segnato, nei primi due articoli, il comune finale *importante*, ma questa « importanza » non si determina, per modo che rimarrebbe molto incerto sapere in che essa si faccia consistere.

Nell'art. 2 si esige anche l'indicazione della distanza intermedia, indicazione che non si richiede nell'articolo 1.

Trattandosi di strade provinciali, naturalmente non si poteva fare altra menzione che nei riguardi delle strade nazionali, alle quali esse si innestano; ma, trattandosi invece di strade comunali, come è nel capoverso degli articoli 1 e 2, si dovrebbero anche ricordare le strade provinciali, nelle quali le comunali si innestano.

Si vuole segnato in queste indicazioni il comune finale importante; ma questo comune finale importante potrebbe essere al di là della

provincia di cui si tratta, e allora parrebbe eccessivo. Le strade provinciali, non rare volte vanno a innestarsi, o dirò meglio, a proseguire in altre strade provinciali, e dovrebbe essere sufficiente l'obbligo di indicare ove finisca la propria strada provinciale.

Infine, propenderei a indicare il comune, anziché il capoluogo del comune. Il capoluogo della provincia si intende bene; ma il capoluogo del comune, che in montagna può avere una importanza notevole, in pianura non parmi che in generale l'abbia.

Nell'art. 3 (e m'intrattengo sui vari articoli a motivo della scambievole integrazione e perchè così mi dispenso dal discuterli poi uno per uno) si dà facoltà ai comuni e alle provincie di apporre le segnalazioni sugli edifici privati; e perchè non anche sugli edifici pubblici? Ma poi quali indicazioni? Perchè nell'articolo 1° si tratta di targhe, e poi si dice *o altrimenti*. Questa parola *altrimenti* vorrebbe forse alludere a cippi di pietra e simili? Potrebbe ritenersi alquanto vaga, e gioverebbe dir chiaro che si ammette anche la semplice scritta muraria. Trattandosi di una legge affatto nuova, sarebbe opportuno che le disposizioni fossero ben chiare.

Col testo primitivo dell'art. 5, nel dare facoltà al Ministero dei lavori pubblici di eseguire esso quanto la provincia o il comune non facessero nel termine prescritto, soggiungeva *ed a loro maggiori spese*. Opportunamente l'Ufficio centrale ha modificato dicendo *e a loro spese*. Ora, nell'art. 6 si è mantenuta la dizione *maggiori spese*.

L'art. 6 dovrebbe essere come la chiave di volta della legge, perchè con esso si darebbero allo Stato i mezzi per supplire le provincie e i comuni inadempienti. Si mettono cioè a disposizione dello Stato 100,000 lire, mercè cui far fronte alla spesa necessaria. E si è posto a tacere il ministro del tesoro, il vigilante controllore dei bilanci, poichè nell'articolo 6 medesimo alle 100,000 lire di uscita fanno riscontro 100,000 lire da collocarsi nel bilancio di entrata, per la somma equivalente che si andrà a riscuotere dalle provincie e dai comuni ritardatari.

Ma allora, io domando, c'era proprio bisogno dell'art. 6, quando non si trattava che di una specie di conto corrente? Col capitolo delle « Casuali » si potrebbe benissimo far fronte alle ne-

cessarie anticipazioni, senza bisogno di dare, dirò così, la polvere negli occhi, con questa partita di dare e avere. Dicasi piuttosto che la previsione più attendibile e che, se non le provincie, le quali faranno onore agl'impegni, ma i comuni lasceranno che faccia lo Stato; e quanto al rimborso, nemmeno parlarne.

In sostanza, mi pare che nell'art. 6 si annidi un po' d'ipocrisia, e dico questo senza mettere in dubbio la piena buona fede del proponente della legge, mentre, a voler essere veramente seri e sinceri, si dovrebbe limitarsi a mettere in bilancio 100,000 lire di spesa, per venire in aiuto dei comuni bisognevoli, senza far le finte di un'anticipazione, che perderà il suo carattere, perchè sarà invece una spesa assoluta, e il rimborso per il più delle volte non avrà seguito.

Fatte queste osservazioni, conchiudo, come ho cominciato, rivolgendo cioè al nostro collega senatore Casana le mie felicitazioni per la proposta di questo disegno di legge.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Ringrazio l'on. senatore Lucchini e delle parole colle quali ha incominciato e delle parole colle quali ha finito il suo discorso, e lo ringrazio anche di avere col ricordo dell'azione dell'Istituto nazionale per l'incremento fisico dato occasione a due vantaggi: anzitutto di aver riparato alla mia mancanza, nel non accennare all'azione benefica di propaganda che quell'Istituto ha già fatto agli scopi dell'attuale disegno di legge; e poi perchè il senatore Lucchini mi dà così il mezzo di constatare che la propaganda dell'Istituto è stato il miglior proemio che questo disegno di legge potesse desiderare.

Le disposizioni del disegno di legge - quando sarà una legge effettiva - troveranno già presso i Consigli provinciali e comunali il terreno preparato all'accettazione di questa imposizione, mercè l'opera di questo benemerito Istituto nazionale; e quindi all'Istituto nazionale vadano anche le mie grazie personali. E dico personali, per l'onore che il Senato mi ha fatto accogliendo una proposta di mia iniziativa.

Vengo alle osservazioni di dettaglio state fatte dal senatore Lucchini. Ed è bene, prima di tutto, rendersi ragione che il disegno di legge ha voluto raggiungere il massimo intento coi minimi mezzi; quindi non s'impone al Governo nessun

obbligo d'indicazione sulle strade nazionali, ma non già perchè non abbiano ad essere necessarie anche le indicazioni sulle strade nazionali, bensì perchè, se ad ogni distacco dalle strade nazionali, se ad ogni attraversamento di queste strade da strade provinciali e comunali si pongono per ciascuna delle strade e nei due versi, come si dice sull'art. 1, le indicazioni di cui si parla, manifestamente anche le strade nazionali si troveranno naturalmente fornite di tutte le indicazioni necessarie. Così pure, volendo raggiungere il massimo intento coi minimi mezzi, avuto riguardo anche alle finanze dei comuni, non ho creduto, come d'altronde la relazione lo dice, e in questo l'Ufficio centrale fu pure concorde, di prescrivere tassativamente determinati tipi d'indicazione. Potranno anche gli edifizî, all'occorrenza, che si trovassero all'incrocio o nei distacchi delle strade, servire a apporvi queste indicazioni. A questo punto viene opportuna la spiegazione di ciò che il senatore Lucchini credette una dimenticanza. Si è parlato infatti degli edifici privati e non degli edifici pubblici; perchè non si può concepire che verso gli enti pubblici sia necessaria la coercizione di una legge per indurli a lasciare apporre le indicazioni sui loro edifizî.

Sarebbe ancora il caso di dare un'altra spiegazione riguardo ai tipi delle indicazioni, ma essa si può dire che è stata data in anticipo, dal momento che ho accennato che il concetto della legge era di rendere facile il mettere queste indicazioni; il disegno di legge ammette pertanto targhe o qualunque altro mezzo che valga a raggiungere lo scopo. Senza dubbio sarebbe molto più elegante che da per tutto fossero dei cippi di pietra con un modello unico, ma siccome l'essenziale, e in questo l'onor. Lucchini non dissente, si è che si ottenga di riparare alla grave lacuna di mancanza d'indicazioni, così è sembrato all'Ufficio centrale che fosse conveniente lasciare la massima libertà nel modo di dare queste indicazioni: è da sperare che l'uniformità si raggiungerà egualmente, perchè i Consigli provinciali soprattutto e molti comuni si faranno un punto d'onore di adottare quel sistema che risponda meglio all'intento. E d'altronde abbiamo la fortuna che un'altra istituzione benemerita, il «Touring», ha già fatto opera di propaganda in questo senso, talchè si può spe-

rare che sarà intermediario zelante per spingere i comuni e le provincie, ad ottemperare alla prescrizione, senza obbligare il Governo a riparare alla loro negligenza, ed anche per ottenere uniformità d'indicazioni.

Riguardo all'art. 6 devo dire che, se non si vuole che lo Stato faccia la generosità ai comuni ed alle provincie negligenti di far le spese per loro conto, e nessuno certamente in quest'Aula ritiene che sia il caso di questa generosità, allora, manifestamente, a contrapposto dell'iscrizione della spesa nel capitolo del bilancio, occorre che all'entrata si iscriva una somma corrispondente per i rimborsi delle spese state anticipate dal Governo.

Mi sembra in questo modo di aver risposto a tutte le osservazioni: Rallegrandomi che l'onorevole Lucchini, nonostante le osservazioni fatte, abbia concluso coll'approvare il concetto del disegno di legge, io voglio sperare che anche il Senato dia la sua approvazione ad un disegno di legge che, certamente, soddisferà ad un bisogno molto sentito per le comunicazioni stradali attraverso il nostro Paese. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io potrei anche astenermi dal rispondere al senatore Lucchini, ma poichè egli ha fatto appello al ministro del tesoro, non posso a meno di dirgli qualche parola e debbo niente altro che confermare quello che ha detto molto bene il senatore Casana.

Qui si tratta di una spesa che si impone ai comuni ed alle provincie e che certo non può sostenere lo Stato, perchè si tratta di opere che si fanno su proprietà comunali e provinciali.

Una volta stabilito questo metodo, nè poteva stabilirsene altro, è chiaro che la disposizione dell'art. 6 non può essere diversa, perchè in quest'articolo si prevede il caso di lavori che si debbono fare dallo Stato, di autorità, sempre a spese delle provincie e dei comuni; e questo corrisponde precisamente alla nostra pratica di contabilità di Stato. Infatti, onor. Lucchini, le posso ricordare, fra tanti esempi: nel bilancio dei lavori pubblici c'è uno stanziamento, se ricordo bene, di 15 mila lire, per provvedere di autorità a lavori che sono l'effetto di contrav-

venzioni alle leggi di polizia portuale; corrispondentemente nel bilancio di entrata è una somma eguale di 15 mila lire. Si adopera, cioè, precisamente lo stesso metodo, che viene ad essere consacrato nell'art. 6 del presente disegno di legge.

Dato, ripeto, il carico inevitabile per le provincie e per i comuni e data anche la disposizione che in caso di negligenza da parte delle provincie e dei comuni debba provvedere l'autorità governativa, la disposizione dell'art. 6 è quella che corrisponde ad una norma della contabilità di Stato.

LUCCHINI L. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Ringrazio tanto il relatore quanto l'onorevole ministro del tesoro per le cortesi spiegazioni che mi hanno favorito. Però io mi permetto, a questo riguardo, di aggiungere una parola di riserva circa il pensiero che informa le prescrizioni di questo progetto.

È un sistema curioso quello della nostra legislazione, dove ogni tanto saltan fuori imposizioni alle provincie ed ai comuni, e si addossa loro questo o quell'onere! Dapprincipio si ribellano e non vogliono saperne; e poi, seguendo il carattere ormai prevalente fra la gente nostra, finiscono per cedere. Ma non passa molto tempo che s'insorge contro le indebite gravezze; e allora lo Stato cede alla sua volta, e si fa una nuova legge per sollevare i comuni da ogni imposizione, e le spese relative si mettono a carico dello Stato. Tanto valeva cominciare dove si è finito.

Per dare un esempio proprio fresco fresco, e analogo al caso presente, abbiamo sancito, or fa un anno, una legge, di cui sono stato io stesso relatore in Senato, quella di riforma della educazione fisica. Con essa si è messo a carico dei comuni dove risiedono gli istituti di magistero di provvedere i locali, arredi e attrezzi necessari. Ora ecco che, nonostante il preciso ed esplicito precetto della legge, il comune di Roma vi si è apertamente ribellato, dichiarando netto netto di non volervi in alcun modo sottostare.

Valga questo fatto a far intendere quale possa essere la portata pratica delle disposizioni di legge di questa natura.

#### Presentazione di relazione.

PETRELLA, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Proroga della facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Petrella della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul disegno di legge sulle « Indicazioni stradali ».

Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Le provincie ad ogni distacco od attraversamento delle strade provinciali fra loro, ovvero rispetto alle strade nazionali, e ad ogni distacco od attraversamento delle strade comunali dalle strade provinciali, devono nel termine di due anni, con apposite farghe od altrimenti, in modo facilmente visibile, provvedere e successivamente continuare a provvedere perchè nel punto di distacco, ovvero nei due punti di attraversamento, per ciascuna delle strade e per i due versi, siavi la indicazione del capoluogo di comune prossimo e del comune finale importante al quale quelle strade conducono.

Uguale obbligo hanno i comuni per tutte le strade comunali rotabili che si distacchino da strade nazionali o comunali ovvero le attraversino.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo 1.

LUCCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI L. In relazione a quello che ho detto poco fa, mi permetto di fare le seguenti proposte di modificazione all'articolo 1° di questo disegno di legge.

Proporrei di togliere la parola « del capoluogo » e dire semplicemente invece: « indicazione del comune prossimo ».

Proporrei inoltre di togliere la parola « importante » e dire soltanto: « del comune finale al quale quelle strade conducono ». E aggiungere in fine alla 1ª parte queste parole: « e l'indicazione della distanza intermedia ».

Al capoverso poi proporrei che là dove si dice: « strade nazionali o comunali », si dicesse invece: « strade nazionali, provinciali o comunali ».

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Lucchini sono, se non erro, quattro.

La prima consisterebbe nel togliere la parola: « capoluogo », tornando così alla formula che era stata proposta nel disegno di legge da me presentato. L'altra osservazione sarebbe di togliere la parola « importante »; terza osservazione, l'aggiungere, là dove dice « strade nazionali e comunali », anche la parola « strade provinciali ». In fine aggiungere l'esigenza dell'indicazione delle distanze anche all'art. 1.

Comincio col dichiarare che l'Ufficio centrale non è contrario ad accettare la prima proposta.

In quanto alla soppressione della parola « importante » io pregherei l'onor. senatore Lucchini di non insistere. Io mi rendo ragione della prima impressione che può aver avuto il senatore Lucchini per quel non so che di vago, che c'è nell'espressione usata nella proposta di legge; ma voglia il senatore Lucchini considerare, e con lui il Senato, che tutto il disegno di legge è ispirato al concetto di lasciare la massima libertà alle provincie ed ai comuni, i quali, a seconda delle circostanze in cui ciascuna località si può trovare, potranno adempiere più liberamente agli obblighi imposti dalla legge. Vi sono strade che hanno percorsi lunghissimi; si può quasi dire che da Susa a Brindisi sia una sola strada; quindi è difficile poter precisare con una formula generica quale è il comune che dev'essere indicato. Perciò si lascia alle provincie ed ai comuni la libertà di apprezzare, secondo le circostanze locali, quale sia il comune da indicare. Vi possono essere comuni che potrebbero sembrare non abbastanza importanti, per essere segnalati in queste indicazioni quali limiti delle strade, e che invece per le consuetudini, per i traffici, per i commerci locali, assumono una speciale

importanza. In questo caso sarà localmente desiderata di preferenza quella indicazione. Il che non esclude che, quando il viandante sia giunto a questo comune, possa trovare ivi un'altra indicazione col nome del seguente comune più importante.

Vengo alla terza considerazione, a quella di aggiungere là dove dice: « che si distacchino da strade nazionali o comunali », anche la parola « provinciali ». Questo non è necessario.

Si è infatti imposto alle provincie di provvedere alle indicazioni in punti di distacco da strade provinciali o di attraversamento di strade provinciali, pel fatto di strade comunali, e ciò per le due strade e nei due versi. Ne consegue che con un'uguale imposizione ai comuni per quei casi, si verrebbe ad imporre una duplicazione.

Perciò l'Ufficio centrale non può accettare la proposta del senatore Lucchini.

Vengo ora alla quarta proposta, quella relativa all'indicazione delle distanze da porsi anche nell'art. 1.

Ho detto precedentemente che la legge è ispirata al concetto di provvedere presto al bisogno, che, con piacere, vedo riconosciuto dal Senato, dal Governo ed anche dal senatore Lucchini, che ringrazio per le sue gentili parole a mio riguardo. Per questa ragione appunto l'Ufficio centrale ha creduto che non convenisse aggravare le esigenze per tema di far ritardare l'attuazione di queste indicazioni. Il pretendere che ad ogni parte spezzata della strada si debba mettere l'indicazione della rispettiva distanza, porta a pretendere che si facciano delle misurazioni speciali: queste potrebbero dar origine o pretesto al ritardo nella apposizione delle indicazioni. D'altronde, quando la distanza è indicata fino al prossimo comune importante, la somma di queste distanze basterà per far conoscere la distanza totale.

Queste sono le ragioni per le quali l'Ufficio centrale accetta bensì di ritornare al testo primitivo, cancellando la parola « capoluogo di comune » alla fine del primo comma dell'articolo 1º, ma non può accettare le altre proposte fatte dal senatore Lucchini.

LUCCHINI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI L. Senza entrare nei singoli particolari, ringrazio l'onorevole relatore di quanto

ha detto in risposta alle mie osservazioni, e lo ringrazio anche per avere accettato uno degli emendamenti da me proposti.

A parte l'indicazione della distanza, che io mi limiterei a prescrivere per le targhe provinciali (onde l'osservazione fatta dall'onorevole relatore non avrebbe che un valore parziale), per ciò che riguarda l'aggiunta della parola « provinciale » nel capoverso, essa verrebbe proprio a completare la norma e non sarebbe superflua. Nella prima parte dell'articolo, infatti, si prevede l'attraversamento di strade provinciali fatto da strade comunali e si fa obbligo di apporre l'indicazione sulle strade provinciali che attraversano le comunali; nel capoverso invece si prevede che strade comunali attraversino le provinciali e, con l'aggiunta che io propongo, si esigerebbe l'indicazione sulle strade comunali che attraversano le provinciali. Niente superfluità adunque, ma integrazione; senza dire che le strade comunali sono in numero ben superiori alle provinciali.

Per quanto poi riguarda la qualifica « importante » applicata al « comune finale », una delle due: o questo comune finale « importante » esiste e andrà indicato; o non c'è, e allora non si dovrà fare alcuna indicazione. È serio codesto? A me pare che urge sapere dove vada a finire la strada provinciale, importante o no che sia il comune; senza dire, come già notai, che non emerge in che si faccia consistere l'importanza di un comune. Mi rimetto però al criterio dell'onorevole relatore.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Qual'è dunque la modificazione che si propone a questo articolo?

CASANA, *relatore*. La cancellazione della parola « capoluogo di » nella terz'ultima linea del primo comma. Si ritorna cioè al testo primitivo, perchè la sola diversità tra il testo proposto e quello dell'Ufficio centrale era l'aggiunta delle parole « capoluogo di ».

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'art. 1° così modificato:

#### Art. 1.

Le provincie ad ogni distacco od attraversamento delle strade provinciali fra loro, ov-

vero rispetto alle strade nazionali, e ad ogni distacco od attraversamento delle strade comunali dalle strade provinciali, devono nel termine di due anni, con apposite targhe od altrimmenti, in modo facilmente visibile, provvedere e successivamente continuare a provvedere perchè nel punto di distacco, ovvero nei due punti di attraversamento, per ciascuna delle strade e per i due versi, siavi la indicazione del comune prossimo e del comune finale importante al quale quelle strade conducono.

Uguale obbligo hanno i comuni per tutte le strade comunali rotabili che si distaccano da strade nazionali o comunali ovvero le attraversino.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Presentazione di relazioni.

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio per il bilancio del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911, a tutto il mese di marzo 1911.

DE CESARE RAFFAELE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CESARE RAFFAELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della Sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia ».

A nome dell'Ufficio centrale domando che questo disegno di legge sia discusso di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli Pedotti e De Cesare delle relazioni testè presentate. Quanto all'urgenza richiesta dall'onorevole De Cesare, si provvederà a nome del regolamento.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguendo nella discussione del disegno di legge: « Indicazioni stradali » do lettura dell'art 2.

## Art. 2.

I comuni all'uscita dell'abitato delle strade nazionali e provinciali, nonché delle strade comunali, che convergono ai capoluoghi di provincia, di circondario o di mandamento, devono apporre e mantenere l'indicazione del comune o della frazione di comune, del mandamento, del circondario e della provincia cui il comune appartiene, il nome del più prossimo capoluogo di comune importante cui la strada conduce, e la distanza intermedia.

LUCCHINI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI. In relazione alla modificazione che si è fatta all'art. 1º, anche qui si dovrebbero togliere le parole « capoluogo di ». Proporrei poi di aggiungere, per coordinare quest'articolo col primo, a strade comunali la parola *rotabili*, come appunto si dice nell'articolo 1º.

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. L'Ufficio centrale non fa eccezione sulla domanda di togliere le parole « capoluogo di »; però prega il senatore Lucchini di fare una distinzione. Nell'articolo 1 era abbastanza naturale che potesse bastare l'indicazione del comune, ma qui, in quanto si danno precisamente tutte le indicazioni di carattere amministrativo, poteva sembrare logico che si adottasse la formola « capoluogo di comune ».

Quanto poi all'aggiunta della distinzione di rotabili, l'Ufficio centrale pregherebbe il collega Lucchini di non insistere. Quando si trattava della spesa notevole per mettere cippi, targhe, o indicazioni in tutti gli attraversamenti e distacchi di strade, venne naturale (e la relazione lo dice) di limitarsi a considerare le strade rotabili, rassegnandosi per ora a che questa imposizione non fosse fatta per le strade mulattiere; tanto più che si confida che l'azione del Touring Club, abbinata alla buona volontà del ministro della guerra (che per tali indicazioni ha già messo talvolta a disposizione del Touring il concorso degli Alpini) possa condurre a stabilire le indicazioni di questi attraversamenti anche per le strade mulattiere. Ma quando si tratta di indicazioni nell'abitato, non vi è motivo per non preten-

derle anche negli abitati attraversati dalle strade mulattiere.

Quindi l'Ufficio centrale prega il senatore Lucchini di non insistere né nell'una né nell'altra variazione.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Se l'Ufficio e il proponente sono in questo concetto, e io non posso che essere d'accordo nel dare la maggiore estensione. Ma fatta quella riserva che ho fatto da principio, sull'imposizione ai comuni, mi pareva che l'articolo 2 non fosse pienamente d'accordo con l'articolo 1. Detto ciò, non insisto. Insisterei piuttosto nel pregare di togliere quella parola *capoluogo*, perchè, se si è trovata l'opportunità di non prescrivere l'indicazione del capoluogo nel 1º articolo, mi pare evidente conseguenza che anche nel 2º articolo non si debba richiedere questa indicazione, per imitare il precetto che fa la legge a ciò che è veramente essenziale in materia.

Aggiungo un'altra cosa, che il capoluogo può avere importanza per gli abitanti del luogo, che conoscono e che sanno distinguere frazione da frazione, perchè molte volte succede che il capoluogo non è neppure la frazione più importante del comune, ma gli estranei, e specialmente per gli stranieri, l'importanza maggiore, e che trova il suo riscontro sulle carte topografiche è quella del comune. E poi ci sono dei capoluoghi di comune che portano nomi assolutamente diversi da quelli del comune. Quindi mi sembra non solo sufficiente ma più opportuna l'indicazione del comune.

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. Il senatore Lucchini avrà notato che il proponente aveva adottata la formola che egli ora sostiene.

Come relatore era dovere mio di far presenti le considerazioni state svolte nell'Ufficio centrale; ma l'Ufficio centrale ora concorda col relatore e quindi non si oppone a che da questo articolo si cancellino le parole « capoluogo di comune » ritornando alla formola primitiva.

PRESIDENTE. Allora si dirà: « il nome del più prossimo comune importante cui la strada conduce », cancellando le parole « capoluogo di ».

CASANA, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2 con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 3.

Allo scopo di cui nei precedenti articoli è data facoltà alle provincie ed ai comuni di apporre le indicazioni ivi enunciate sovra qualsiasi edificio privato senza obbligo di compenso, purchè in modo da non recare ad esso danno o deturparlo, fatta esclusione degli edifici di merito artistico.

(Approvato).

Art. 4.

In caso di contestazione i ricorsi sono risolti con decreto motivato dal prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile, ovvero sentito l'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti, quando la contestazione è motivata pel merito artistico dell'edificio.

Il provvedimento del prefetto è definitivo ai sensi dell'art. 26 del testo unico approvato col Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

(Approvato).

Art. 5.

Nel caso di inadempimento delle prescrizioni degli articoli precedenti da parte delle provincie e dei comuni, vi provvederà d'ufficio ed a loro spese il Ministero dei lavori pubblici a mezzo dell'Ufficio del Genio civile.

(Approvato).

Art. 6.

Per far fronte alle eventuali maggiori spese che il Governo dovesse anticipare agli effetti dell'articolo precedente, sarà stanziato nella parte passiva del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, a partire dal secondo esercizio successivo alla pubblicazione di questa legge, la somma di lire centomila, nonchè una corrispondente somma nel bilancio dell'entrata per il recupero dalle provincie e dai comuni delle spese che fossero state anticipate dal Governo.

LUCCHINI LUIGI. Nella prima linea dell'articolo 6 proporrei che si togliesse la parola « maggiori », per coordinarlo con l'art. 5.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Mi pare che la proposta del senatore Lucchini sia di togliere soltanto la parola « maggiori ».

L'Ufficio centrale, non solo non ha nulla in contrario a questa soppressione, ma ringrazia il senatore Lucchini che, con questa proposta, ripara ad una svista occorsa al relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 6 con la soppressione della parola « maggiori ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. Come coordinamento di relazione prego il Senato di consentire che nell'art. 2, dove è detto: « il nome del più prossimo comune » si tolga il « più » e si lascino soltanto le parole « il nome del prossimo comune » ecc.

PRESIDENTE. Sta bene; di questa correzione di forma sarà tenuto il debito conto.

Anche questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed iscrizione dei medesimi alla Cassa Nazionale di previdenza » (N. 364).**

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed iscrizione dei medesimi alla Cassa Nazionale di previdenza ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 364).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Nella relazione ministeriale è detto che i portieri, che adesso assumeranno il nome di uscieri, sono attualmente 1314; è detto altresì che per poter migliorare la condizione di questi uscieri, bisogna ridurli al numero di 900. Nella legge non è alcun articolo tran-

itorio; il disegno di legge dice solo che questa legge andrà in vigore il 1° gennaio 1911.

Dunque, al 1° gennaio 1911 circa 400 di questi infelici si troveranno di aver fatto il Natale, nel quale avranno potuto frangere un po' di pane colla loro misera famiglia, ed al primo dell'anno dovranno essere messi alla porta con le mani in mano. Domando, come miglioramento, non voglio far proposte, che cosa intende il Ministero e il nostro Ufficio centrale che si abbia da fare di questi 400 infelici che resteranno messi alla porta.

PERLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA, *relatore*. Risponderò brevi parole alle osservazioni del senatore Petrella.

Il disegno di legge intende alla sistemazione di tutto, ma di gran parte del personale dei portieri giudiziari.

Attualmente, come l'onor. senatore Petrella a già detto, sono in servizio 1314 portieri. Ragioni di bilancio ed anche altre considerazioni, sulle quali, per l'ora tarda, non è il caso di intrattenere il Senato, non hanno permesso di collocare in ruolo tutto questo personale di portieri, e quindi, nei limiti delle somme disponibili, si tratterà di sistemarne soltanto 900.

Questi 900 portieri saranno assegnati a tutte le sedi dei collegi giudiziari, nonché alle preure più importanti, da determinare col decreto Reale che provvederà all'attuazione di questa legge. Ora, è naturale che tutti coloro quali si trovano attualmente in servizio presso le preture meno importanti, alle quali non saranno assegnati posti di ruolo, rimarranno nella condizione in cui si trovano, cioè nella condizione precaria di avventizi. Essi quindi non guadagneranno nulla per effetto di questa legge, ma d'altra parte non incontreranno nemmeno alcun danno.

Restano così gli altri portieri degli uffici giudiziari, a cui verranno assegnati posti d'organico. E ne' loro rapporti l'Ufficio centrale ha inteso questo disegno di legge nel senso, che presso tutti i collegi giudiziari e presso tutte le preture più importanti, a cui appunto saranno assegnati i posti di ruolo, il Governo debba confermare ne' loro modesti incarichi tutti coloro che attualmente ivi si trovano in servizio per effetto di nomina regolarmente conseguita, ai sensi dell'art. 441, se non erro,

del regolamento generale giudiziario, cioè per decreto dei rispettivi capi di collegio. Ciò pare un presupposto di questa legge di miglioramento e sistemazione, e in vista appunto di tale numero personale di portieri, che sarà confermato in servizio presso i collegi e le preture maggiori, si è implicitamente stabilito per esso, come semplice facoltà, l'iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza.

Ad ogni modo, dal momento che un dubbio è sorto nell'animo di una persona tanto accorta, qual'è l'onor. senatore Petrella, circa la temuta eventualità che una parte dell'attuale personale fosse posta fuori servizio, gioverà che l'onor. ministro guardasigilli faccia qualche dichiarazione sugli intendimenti con cui il Governo procederà alla prima attuazione di questa legge. (*Bene*).

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Governo aderisce intieramente alle dichiarazioni ed alle spiegazioni che l'on. senatore Perla, a nome dell'Ufficio centrale del Senato, ha dato all'on. senatore Petrella. Nella attuazione di questa legge si procederà in modo da provvedere alla entità del bisogno, in relazione alla quale dovrà esser distribuito e disciplinato questo personale. Si terrà conto cioè dei rispettivi titoli di nomina, in base alla legge in forza della quale sono stati assunti in servizio, e sarà fatto quel regolamento che risponderà a tutte le esigenze dell'Amministrazione.

Quei pochi che rimarranno senza una destinazione, resteranno nelle condizioni precarie in cui si trovano attualmente, non perderanno materialmente il posto, e verrà soddisfatta la loro fatica sulle spese d'ufficio, come si fa presentemente.

Noi abbiamo fatto di tutto per poter conseguire l'intento di sistemare, intiero, questo personale, ma non è stato materialmente possibile, e la presente legge rappresenta l'espressione del massimo sacrificio che si poteva fare, in relazione ai mezzi di cui si disponeva.

Prego l'onor. senatore Petrella di voler essere soddisfatto di questa dichiarazione e affidarsi al ministro, per ciò che riguarda la preparazione e la formazione del regolamento, che risponderà in modo equo ai bisogni di

questo personale, per il quale egli ha speso la sua generosa e caritatevole parola. (*Approvazioni*).

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Ringrazio tanto il relatore, quanto l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi hanno favorito. Debbo però fare un'osservazione. Nella relazione a questo disegno di legge sta scritto che quelle tali spese d'ufficio, sulle quali si dovrebbero pagare questi tali, che, secondo me, dovrebbero andar via, vanno a beneficio di quei 900 che debbono essere mantenuti in servizio. Quindi io potrei dichiararmi soddisfatto delle spiegazioni datemi, unicamente quando il ministro, con la sua autorità, dichiarasse che farà in modo che coloro che si trovano nelle più infelici preture, e che sono appunto coloro, che dovrebbero andar via, saranno mantenuti in servizio almeno fino al tempo in cui potranno trovare un pane per andare innanzi con le loro famiglie.

PERLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA, *relatore*. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. senatore Petrella sulla formula dell'art. 4 del disegno di legge che abbiamo sott'occhio.

Questo art. 4 dispone:

« Alla spesa occorrente per gli assegni e pel contributo dello Stato alla Cassa di previdenza si provvede:

« 1° con la somma attualmente in bilancio sulle spese di ufficio e destinata al pagamento degli attuali portieri, custodi ed inservienti delle Corti e degli uffici del Pubblico Ministero » ;

Questa prima parte dell'art. 4 non può dar luogo a dubbiezze, perchè siccome tutti i collegi giudiziari avranno d'ora innanzi uscieri di ruolo, ciò importa che tutte le somme che oggi servono a pagare il personale dei portieri sui fondi per le spese di ufficio assegnati alle Corti ed al Pubblico Ministero, saranno invertite alla retribuzione di tutto quello stesso personale che ha carattere di avventizio oggi e che per effetto di questa legge acquisterà carattere di personale di ruolo.

Prosegue l'art. 4 disponendo, che alla spesa occorrente per la sistemazione dei portieri si provvederà in secondo luogo:

« con le somme che attualmente si pagano per lo stesso titolo sulle spese di ufficio per i tribunali e per le preture indicate alla tabella di cui all'art. 1 ».

In quanto ai tribunali, ricorre la stessa osservazione che ho già fatto, giacchè tutti i tribunali avranno uscieri di ruolo.

Per ciò che riguarda le preture, bisogna invece fare una distinzione. Vi saranno preture più importanti che saranno designate dalla tabella di cui all'art. 1, e che avranno uscieri di ruolo; e vi saranno tutte le altre preture, per le quali si seguirà a provvedere nel modo come si provvede attualmente, cioè con personale avventizio.

Ora, non è già che saranno riserbate per le retribuzioni dei soli uscieri di ruolo tutte le somme che oggi servono a pagare i portieri in tutte le preture, ma saranno invertite a quello scopo soltanto le somme che oggi sono destinate a pagare appunto il personale di servizio presso quelle preture a cui verranno destinati posti d'organico.

Bisogna ricordarè infatti il sistema con cui attualmente si retribuisce questo personale per effetto della legge del 1895 sui proventi delle cancellerie e sulle spese e tasse giudiziarie.

Come l'illustre senatore Petrella ben ricorda, la legge del 1895 dispose che le somme per tutte le spese d'ufficio occorrenti per i tribunali e le preture (a differenza di quello che si fa per i superiori collegi giudiziari) dovessero prelevarsi dai proventi di cancelleria.

Con tali proventi perciò si pagano, insieme con le altre spese d'ufficio, anche quelle per i portieri addetti a ciascuna pretura ed a ciascun tribunale. È chiaro quindi, che se la legge che discutiamo disporrà che rimangano riserbate alle retribuzioni degli uscieri di ruolo anche le somme destinate attualmente al servizio dei portieri sui fondi assegnati per le spese di ufficio presso le preture, che saranno indicate nella tabella, di cui all'art. 1, con ciò verrà a limitare naturalmente tale riserva a' soli fondi derivanti da' detti proventi in quelle sedi alle quali saranno destinati uscieri di ruolo. Ciò vuol dire che per tutte le altre preture, alle quali non saranno assegnati uscieri di ruolo, si seguirà a provvedere col sistema attuale. Vuol dire che presso quelle sedi minori i rispettivi proventi di cancelleria serviranno a pagare

tuttora le spese per i propri portieri, che rimarranno nelle stesse condizioni in cui si trovano attualmente, e cioè nelle condizioni di portieri avventizi.

Al riguardo di queste spese si seguirà a stabilirne annualmente l'ammontare con decreto ministeriale insieme alla determinazione di tutte le altre spese d'ufficio delle dette preture, salvo al tesoro il dritto di rimborsarsi appunto sui rispettivi proventi di cancelleria. E però nessuna mutazione potrà derivare dalla nuova legge nell'ordinamento di questi rapporti di servizio.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Non intendo di far perder del tempo al Senato. Dichiaro però che avrei molte cose da rispondere a quanto ha detto l'onorevole relatore. Basterebbe dire che il cancelliere, quando non troverà nella legge stabilito che nella pretura vi deve essere il portiere, potrà benissimo rifiutarsi di rilasciare alcunchè sui proventi di cancelleria. Mi contento però di quanto ha detto l'onor. ministro, il quale ha dato affidamento di conservare ancora per qualche tempo in servizio questi funzionari.

FANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dichiaro che si terrà conto delle raccomandazioni del senatore Petrella nella interpretazione di questo articolo, che dovrà farsi col regolamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

#### Art. 1.

Presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero e le preture, che saranno indicate in apposita tabella da approvarsi con decreto Reale, prestano servizio gli uscieri.

(Approvato).

#### Art. 2.

Gli uscieri formano un ruolo unico, diviso in più classi, con assegni annui, che non possono essere inferiori a lire novocento, nè superiori a lire millecinquecento.

Il numero degli uscieri, le classi, i rispettivi assegni, le norme per la loro nomina, promozione e disciplina saranno fissate con il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 3.

Gli uscieri, ai fini della pensione, dovranno iscriversi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai.

L'iscrizione è obbligatoria per quelli che saranno nominati dopo l'attuazione della presente legge.

Il contributo annuale da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza sarà del 9 per cento sull'ammontare dell'assegno: di detta percentuale un terzo dovrà essere corrisposto dall'uscieri e due terzi dallo Stato.

(Approvato).

#### Art. 4.

Alla spesa occorrente per gli assegni e pel contributo dello Stato alla Cassa di previdenza, si provvede:

1° con la somma attualmente in bilancio sulle spese di ufficio e destinata al pagamento degli attuali portieri, custodi ed inservienti delle Corti e degli uffici del Pubblico Ministero;

2° con le somme che attualmente si pagano per lo stesso titolo sulle spese di ufficio nei tribunali e per le preture, indicate nella tabella di cui all'art. 1;

3° con la somma di lire 500,000, quale concorso dello Stato, da iscriversi in aumento al bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

I prelevamenti di cui ai numeri 1 e 2 saranno stabiliti nella misura corrispondente alle somme che risultano pagate pel personale di servizio dalle singole magistrature, secondo i conti consuntivi dell'esercizio finanziario 1908-1909.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il Governo del Re ha facoltà di pubblicare le disposizioni regolamentari e le altre occorrenti per l'attuazione della presente legge, che andrà in vigore il 1° gennaio 1911.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**  
« Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari » (N. 353).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari.

**BETTONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BETTONI.** Dal momento che a questo disegno di legge sono state apportate dall'Ufficio centrale molte modificazioni, così che, se esse fossero accettate, anche in parte, dovrebbe tornare modificato alla Camera dei deputati, mi sembra che non porterebbe nessun nocimento il rimandarne la discussione alla riapertura dei lavori del Senato, e ne faccio formale proposta.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta dell'onor. senatore Bettoni. Chi consente che sia rimandata la discussione di questo disegno di legge alla ripresa dei lavori, è pregato di alzarsi.

La proposta del senatore Bettoni è approvata.

#### Presentazione di relazione.

**RATTAZZI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**RATTAZZI.** A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni ad alcuni ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, di uffici e aziende dipendenti ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onor. senatore Rattazzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta; e di quelli approvati nella seduta di ieri.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

**TAVERNA, segretario.** Procede all'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di numerare i voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Baccelli, Baldissera, Balestra, Bava-Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Calabria, Caldesi, Caravaggio, Casana, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Colonna, Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani-Alibrandi.

D'Adda, D'Alife, Dalla Vedova, D'Andrea, De Cesare Raffaela, De Cupis, Del Carretto, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Martino, Di Scalea, Di Terranova, Doria D'Eboli, Durante.

Engel.

Fabrizi, Fili Astolfone, Filomusi-Guelfi, Fiocca, Fiore.

Gessi, Giordano Apostoli, Goiran, Gorio, Gualterio.

Inghilleri.

Lucchini Giovanni, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Mariotti Filippo, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Melodia, Morandi, Morra, Mortara.

Paganini, Pasolini, Pastro, Pedotti, Perla Piaggio, Pirelli, Ponzio-Vaglia.

Righi, Rignon, Ruffo.

Salvarezza, Sani, Scaramella-Manetti, Schupfer, Solinas-Apostoli, Sonnino.

Taverna, Tommasini, Torrigiani Filippo.

#### Nomina di Commissione.

**PRESIDENTE.** Procederemo ora al sorteggio della Commissione che con la Presidenza presenterà gli auguri di Capo d'anno alle Loro Maestà.

Essa risulta composta dei senatori: Sani, Tarditi, Cefaly, De Sonnaz, Goiran, Di Camporeale, Cappellini, Lucchini Giovanni e Ponzio-Vaglia; supplenti: Giorgi e Solinas-Apostoli.

#### Sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Io ho desiderato, anzi mi era fatto il proposito, di evitare di convocare il Senato tra il Natale ed il Capo d'anno.

Ho sollecitata la presentazione dei disegni di legge più urgenti, ma non sono riuscito in questo intento, e perciò non si potrebbe esaurire l'ordine del giorno, anche se si tenesse seduta domani.

Sono molti i disegni di legge di proroga; di più, ce n'è uno, quello dell'emissione dei biglietti di Stato, per il quale la Commissione di finanze ha avuto bisogno di fare delle indagini, che le hanno impedito di presentare in tempo la relazione; di qui la necessità di tener seduta il giorno 28 per approvare i disegni di legge di grande urgenza, e specialmente quelli per proroga di termini, che hanno una scadenza con la fine dell'anno.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Io non dubito dello zelo dei colleghi che certamente il giorno 28 accorreranno numerosi per esaurire questo compito se sarà necessario. Però, essendo così stretto il tempo, e questi progetti di legge essendo parecchi, mi pare che sarebbe opportuno tenere all'ordine del giorno del 28 solamente quei progetti che hanno una necessità assoluta di approvazione per termini che scadrebbero al 31 dicembre, e quindi necessità assoluta di votare la proroga. Ma, per gli altri progetti che impegnerebbero una discussione più larga, pregherei il Presidente di trasportarli alla ripresa dei lavori parlamentari.

Se domani si tenesse seduta, si potrebbero esaurire. Non essendovi seduta domani, per il 28 dicembre, limitiamoci a quello che è assolutamente indispensabile. (*Approvazioni*).

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Io vorrei pregare il Senato di non voler legare troppo le mani al nostro Presidente a questo riguardo. Ho avuto l'onore di presentare oggi stesso alcune relazioni, che hanno un vero carattere di urgenza, ma che non entrerebbero nella formula proposta dal nostro collega senatore Cavasola.

Quindi io proporrei di lasciare al nostro Presidente la libertà di apprezzare le cose che sono veramente urgenti e di stabilire lui stesso l'ordine del giorno in quel modo che crederà utile, tenendo sempre presente che soltanto le cose urgenti debbono avere il passo.

PRESIDENTE. Io veramente desidero che il Senato si pronunci più apertamente.

Ci sono due proposte: l'una del senatore Cavasola, di limitare per il giorno 28 la discussione ai soli disegni di proroga per scadenza di termini, e quella del senatore Blaserna che vorrebbe si discutessero anche altri disegni di legge.

CASANA. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. A me sembra che, in fondo, tra la proposta del senatore Cavasola e quella del senatore Blaserna non ci sia divergenza.

Il Cavasola ha detto che per il 28 dicembre è opportuno che si pongano all'ordine del giorno quei disegni di legge, per i quali c'è un vero carattere di urgenza, e mi sembra che il senatore Blaserna non abbia fatto altro che, per determinare il carattere della urgenza, di rimettersi al criterio del Presidente.

Ora, siccome tutti abbiamo la massima deferenza verso il nostro onor. mo Presidente, vuol dire che le due proposte concordano.

Il Presidente, quando il Senato consenta nell'avviso espresso dal senatore Cavasola, secondo me, confermato dal senatore Blaserna, metterà all'ordine del giorno del 28 dicembre soltanto quei disegni di legge, per i quali vi è veramente carattere di assoluta urgenza.

PRESIDENTE. La proposta Cavasola è di limitare l'ordine del giorno alle sole proroghe...

CAVASOLA. Ai disegni di legge che, per indeclinabile necessità, si devono votare entro l'anno.

PRESIDENTE... Sta bene; la proposta del senatore Blaserna invece sarebbe più lata.

CAVASOLA. Propongo adunque che si limiti l'ordine del giorno per la seduta del 28 corrente ai soli disegni di legge riguardanti proroghe di termini, al disegno di legge per l'esercizio provvisorio e all'altro relativo all'iscrizione del personale della ferrovia Palermo-Trapani alla Cassa di previdenza.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Se ben ricordo, scadono i termini per un compromesso relativo alla costruzione di un edificio a Costantinopoli. Siccome si tratta di legge che

prevedo non darà luogo a discussione, pregherei il Senato di considerare se non creda poter aggiungere il disegno di legge all'ordine del giorno per la seduta del 28. Eguale preghiera mi permetto di fare per un altro disegno di legge che riguarda le Casse provinciali di credito agrario. Questo disegno di legge deve andare in vigore col prossimo marzo e siccome vi è una lunga procedura da seguire, sia per la formazione del regolamento, sia per la scelta di alcune nomine, credo che il disegno abbia carattere di urgenza.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io mi rimetto a quanto vorrà decidere il Senato. Faccio però osservare che la discussione di questi disegni di legge si potrebbe benissimo fissare per la prima seduta alla riapertura dei lavori.

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. Come ha detto benissimo l'onorevole ministro del tesoro, uno dei progetti di legge, sui quali ho oggi presentato la relazione, riguarda la costruzione e la sistemazione di vari locali della nostra ambasciata a Londra. È assolutamente urgente che questo disegno di legge sia approvato al più presto, affinché per le prossime feste dell'incoronazione del Re di Inghilterra la nostra ambasciata sia in grado di poter far fronte a tutte le esigenze. Ora, queste feste avverranno nel mese di marzo prossimo, e se noi non approviamo adesso questo disegno di legge, mettiamo la nostra ambasciata nell'impossibilità di soddisfare ai suoi doveri in quella occasione. Pregherei quindi il Senato di voler accettare l'urgenza per questo disegno di legge. Per Costantinopoli pende un contratto per acquisto di terreno, che ha un vero carattere d'urgenza. Quanto all'altro disegno di legge che riguarda i lavori da farsi all'ambasciata di Spagna, dichiaro che quell'edificio soffrirebbe molto se quei lavori si ritardassero. Il vecchio palazzo, per incurie passate, è talmente inabitabile che l'ambasciatore è obbligato a stare all'albergo. Ora, perdere due mesi, e in questa stagione, è veramente grave e aumenterebbe ancora le tristi condizioni del palazzo.

Quanto poi al disegno di legge che riguarda la legazione a Pechino, non vi è grande ur-

genza; quindi possiamo anche rimandarne la discussione.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta del senatore Cavasola.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. Resta allora stabilito che nella seduta del 28 corrente si discuteranno solo i progetti riguardanti scadenze di termini e relative proroghe.

#### Presentazione di una relazione.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Termine per la iscrizione del personale della ferrovia riscattata Palermo-Marsala-Trapani all'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie di Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Scialoja della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno della seduta del 28 corr.

#### Augurii al Presidente.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Persuaso di interpretare il sentimento di tutti i colleghi, molti dei quali non si sono accorti che stesse per esser chiusa la seduta, mi faccio interprete di tutti, e porgo al nostro amato Presidente il più caldo saluto e l'augurio che egli possa sempre trovare in noi, come noi siamo tutti disposti ad essere, deferenti colleghi e deferenti senatori, pronti a lasciarci guidare nelle discussioni dalla saviezza sua, di cui egli ha dato così luminose e continue prove. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

FANI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FANI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. All'augurio proposto dall'illustre senatore Casana, il Governo, per bocca mia, aggiunge l'augurio suo e dice all'onorevole Presidente del Senato che egli possa vivere a lungo per il bene della patria adorata, alla quale egli ha reso tanti servizi, e per il bene di questa Alta Assemblea, che tanto onorevolmente egli dirige e presiede. (*Applausi vivissimi e ripetuti*).

PRESIDENTE. Commosso per tanta benevolenza, contraccambio i sinceri, cordiali ed affettuosi auguri del Senato per le prossime feste e per il nuovo anno. (*Tutti i senatori ed i ministri si alzano in piedi applaudendo.*)

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-1911:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Modificazioni agli articoli 4 e 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Sulle stazioni municipali per le disinfezioni, sui locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettatori:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Modificazioni dei dazi doganali sui fucili e loro parti:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Indicazioni stradali:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Modificazioni dei nuovi organici del personale del catasto, dei servizi tecnici di finanza e dei Canali Cavour:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed iscrizioni dei medesimi alla Cassa Nazionale di previdenza:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di mercoledì, 28 dicembre, alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga a tutto il mese di marzo 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911, che non fossero tradotti in legge entro il 31 dicembre 1910 (N. 409);

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911 a tutto il mese di marzo 1911 (N. 410);

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 427 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue (N. 412);

Proroga dei poteri del Regio commissario della Camera agrumaria (N. 430);

Proroga della facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 14 gennaio 1909, n. 12 (N. 432);

Proroga del termine di cui all'art. 1º della legge 21 luglio 1910, n. 530, sulla concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria (N. 413);

Proroga al corso legale dei biglietti di Banca e aumento della emissione dei biglietti di Stato (N. 411);

Termini per la iscrizione del personale della ferrovia riscattata Palermo-Marsala-Trapani all'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie di Stato (N. 431).

La seduta è sciolta (18. 30).

Licenziato per la stampa il 30 dicembre 1910 (ore 12).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## DISEGNI DI LEGGE

APPROVATI NELLA TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1910

## Modificazioni ad alcune disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, relative agli insegnanti delle scuole medie.

## Art. 1.

Al comma 1° dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 141, è sostituito il seguente:

« Le Commissioni giudicatrici dei concorsi generali e speciali saranno nominate dal ministro e composte di almeno tre membri ».

## Art. 2.

All'art. 6 della legge sono sostituiti i due seguenti:

Art. 6. « Per provvedere alle cattedre nelle sedi più importanti, le quali saranno indicate nel regolamento, dovranno bandirsi speciali concorsi, ai quali saranno ammessi:

a) coloro che occupino o abbiano occupato come insegnanti di ruolo un posto in scuole medie governative.

b) coloro che in concorsi posteriori alla legge 8 aprile 1906, n. 141 abbiano ottenuto le votazioni prescritte per potere essere dichiarati vincitori per un posto di ruolo nelle scuole predette, quand'anche siano stati classificati soltanto fra gli idonei; fatta solo eccezione per concorsi a cattedre di materie speciali che saranno designate nel regolamento per le quali il numero degli insegnanti di ruolo sia ristretto, potendo ai concorsi speciali per queste cattedre ammettersi anche tutti gli estranei che abbiano la laurea o il diploma d'abilitazione concernente la materia messa a concorso.

I concorsi speciali sono indetti per titoli. Tuttavia quando questi siano stati esaminati e discussi, la Commissione nei casi e colle norme

che saranno stabilite nel regolamento, deciderà se e quali dei concorrenti debbano essere sottoposti ad una o più prove scritte, orali, grafiche o pratiche.

In questi concorsi la Commissione potrà proporre un numero di candidati che sarà al più il triplo del numero dei posti messi a concorso. Per tutto il resto si applicheranno a questi concorsi le norme stabilite ai precedenti articoli 1 e 2.

L'ufficio di assistente universitario è quello di professore di scuole medie sono incompatibili. Tuttavia è concesso ai professori di scuole medie l'assumere la carica di assistente a cattedre di scienze sperimentali quando non vi si oppongano ragioni didattiche e sotto condizioni da stabilirsi dal regolamento.

Osservate le garanzie dell'art. 5, potrà aver luogo, anche senza concorso, il trasferimento di un insegnante dall'una all'altra delle sedi più importanti, di cui alla parte prima del presente articolo.

Art. 6 bis. — Quando nell'avviso di concorso non sia stabilito un termine più breve, i risultati di un concorso speciale saranno validi per provvedere alle cattedre nelle sedi più importanti che si renderanno vacanti entro un biennio dalla decisione del ministro di cui al penultimo comma dell'articolo 3, ferma stante la facoltà nel ministro di fare prima i trasferimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nei limiti e colle norme che saranno stabilite nel regolamento i candidati proposti in

concorsi speciali e quegli altri fra i concorrenti che la Commissione designerà come meritevoli di occupare una cattedra della stessa materia potranno essere nominati anche a posti di ruolo che si rendano vacanti in sedi non comprese fra le più importanti, quando a tutti i vincitori del concorso generale in vigore alla data dell'approvazione del concorso speciale per parte del ministro sia stata offerta la nomina; e ciò fino all'approvazione degli atti di un nuovo concorso generale.

La disposizione del comma primo si applica anche a coloro che riuscirono vincitori nei concorsi speciali compiuti nel 1910; e le disposizioni del comma secondo si applicano anche

a coloro che risultarono vincitori nei concorsi speciali banditi dopo la pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 3.

E prorogato fino al 31 dicembre 1914 il termine di cui al 2° comma dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione per tutti i concorsi pei quali non siano già state composte le Commissioni esaminatrici.

## Sulle stazioni municipali per le disinfezioni, sui locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettatori.

### CAPO I.

#### DELLE STAZIONI MUNICIPALI DI DISINFEZIONI E DEI LOCALI MUNICIPALI DI ISOLAMENTO PER LE MALATTIE INFETTIVE.

Art. 1.

I comuni del Regno, o isolatamente o riuniti in consorzio con altri comuni, sono obbligati ad avere una stazione di disinfezione munita dei necessari apparecchi, ed un locale di isolamento convenientemente ubicato ed arredato per il ricovero degli individui colpiti da malattia infettiva diffusiva, secondo le norme di massima stabilite dal Ministero dell'interno, sul conforme voto del Consiglio superiore di sanità.

Art. 2.

Al fine di provvedere alle stazioni e ai locali di isolamento indicati nel precedente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino al 30 giugno 1920, ai comuni o consorzi di comuni aventi una popolazione non superiore ai 60,000 abitanti secondo il censimento del 1901, mutui senza interesse, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 50 anni.

Il servizio degli interessi delle somme mutate sarà assunto per intero dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'interno.

Ogni singolo prestito non potrà eccedere la somma di lire 100,000 e sarà accordata secondo le norme vigenti in seguito a decreto del ministro dell'interno.

Per i mutui indicati nel presente articolo, il limite, di cui al primo comma dell'articolo 179 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, sarà del terzo, anzichè del quinto, delle entrate ordinarie.

Art. 3.

Farà carico ai bilanci comunali la sola quota per l'ammortamento del mutuo, ed i comuni dovranno garantire il versamento di questa sola quota, osservate tutte le prescrizioni delle vigenti leggi sulla Cassa depositi e prestiti.

I versamenti delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi, saranno fatti in quote annue costanti direttamente alla Cassa dei depositi e prestiti.

L'onere dello Stato per le concessioni dei mutui anzidetti, che si faranno in ciascun anno, a termini dell'art. 2, non potrà eccedere la somma di lire 160,000.

## Art. 4.

Nella concessione dei mutui di cui all'articolo 2 della presente legge, sarà data la preferenza a quei comuni in difficili condizioni economiche, nei quali si verificano con maggior frequenza casi di malattie infettive e diffuse.

## Art. 5.

I progetti per la costruzione, l'acquisto e l'adattamento o il restauro degli edifici di cui all'articolo 1° sono approvati con decreto del ministro dell'interno.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Nel decreto di approvazione saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto degli edifici e delle aree e alla costruzione, all'adattamento e al restauro degli edifici di cui ai precedenti articoli saranno registrati col diritto fisso di una lira.

## Art. 6.

I comuni, che alla data di pubblicazione della presente legge, non si trovino ad avere già soddisfatto all'obbligo di cui all'articolo 1, o vi abbiano soddisfatto in modo incompleto, dovranno provvedervi in modo completo non oltre il 1916. In caso, però, di speciale urgenza per la tutela della salute pubblica nei comuni più frequentemente colpiti da malattie infettive e diffuse, il prefetto, sul conforme voto del Consiglio provinciale di sanità, avrà facoltà di fissare al comune un termine perentorio più breve per ottemperare al disposto di detto articolo, e provvederà di ufficio a carico del comune in caso di inadempienza.

## Art. 7.

Per tutto quanto possa occorrere per l'applicazione dei precedenti articoli, e non sia in essi già espressamente contemplato, si applicheranno le norme della legge 13 luglio 1905, n. 399, e del relativo regolamento.

## CAPO II.

DELLE SCUOLE PER INFERMIERI  
E DISINFETTATORI PUBBLICI

## Art. 8.

In ogni provincia del Regno, nelle città e presso gli Istituti ed Enti che saranno designati in principio di ogni anno con decreto del ministro dell'interno, verranno tenuti corsi speciali:

1° di scuola per infermieri;

2° di tecnica e pratica delle disinfezioni.

Agli iscritti ai detti corsi, che avranno superato le prove finali di esame, sarà rilasciato il corrispondente diploma di abilitazione.

## Art. 9.

I comuni della provincia sono obbligati ad inscrivere, per turno, a detti corsi, i salariati ed agenti municipali in servizio, i quali saranno esenti dalla tassa di cui all'articolo seguente.

## Art. 10.

Alle spese pei corsi anzidetti sarà provveduto:

a) col provento della tassa di iscrizione e diploma, da corrispondersi dagli iscritti ai corsi, entro il limite massimo che sarà stabilito dal regolamento;

b) coi sussidi del Ministero dell'interno e della pubblica istruzione, da prelevarsi dall'apposito capitolo, che sarà iscritto nei rispettivi bilanci.

Il Ministero dell'interno potrà anche concedere, in uso temporaneo, apparecchi di disinfezione e materiale da isolamento per le esercitazioni pratiche.

## Art. 11.

A principiare dal 1° gennaio 1913, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza non potranno assumere in servizio in qualità di vigili sanitari, guardie municipali ed infermieri se non persone munite di uno dei due diplomi di cui al precedente art. 9; del pari non saranno ammessi come infermieri di bordo sulle navi destinate al trasporto di passeggeri ed emigranti, se non persone munite dei due diplomi anzidetti.

L'essere munito di uno dei detti diplomi costituirà titolo di preferenza nei concorsi ai posti di pompieri.

Art. 12.

Con regolamento su proposta dei ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica, inteso

il voto del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato, saranno stabiliti i programmi e le altre modalità per i corsi anzidetti e sarà provveduto per tutto quanto occorra alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente, capo

### Indicazioni stradali.

Art. 1.

Le provincie ad ogni distacco od attraversamento delle strade provinciali fra loro, ovvero rispetto alle strade nazionali, e ad ogni distacco od attraversamento delle strade comunali dalle strade provinciali, devono nel termine di due anni, con apposite targhe od altrimenti, in modo facilmente visibile, provvedere e successivamente continuare a provvedere perchè nel punto di distacco, ovvero nei due punti di attraversamento, per ciascuna delle strade e per i due versi, siavi la indicazione del comune prossimo e del comune finale importante al quale quelle strade conducono.

Uguale obbligo hanno i comuni per tutte le strade comunali rotabili che si distaccino da strade nazionali o comunali ovvero le attraversino.

Art. 2.

I comuni all'uscita dell'abitato delle strade nazionali e provinciali, nonchè delle strade comunali, che convergono ai capoluoghi di provincia, di circondario o di mandamento, devono apporre e mantenere l'indicazione del comune o della frazione di comune, del mandamento, del circondario e della provincia cui il comune appartiene, il nome del prossimo comune importante cui la strada conduce, e la distanza intermedia.

Art. 3.

Allo scopo di cui nei precedenti articoli è data facoltà alle provincie ed ai comuni di apporre le indicazioni ivi enunciate sovra qual-

siasi edificio privato senza obbligo di compenso, purchè in modo da non recare ad esso danno o deturparlo, fatta esclusione degli edifici di merito artistico.

Art. 4.

In caso di contestazione i ricorsi sono risolti con decreto motivato del prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile, ovvero sentito l'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti, quando la contestazione è motivata pel merito artistico dell'edificio.

Il provvedimento del prefetto è definito ai sensi dell'art. 26 del testo unico approvato col Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 5.

Nel caso di inadempimento delle prescrizioni degli articoli precedenti da parte delle provincie e dei comuni, vi provvederà d'ufficio ed a loro spese il Ministero dei lavori pubblici a mezzo dell'Ufficio del Genio civile.

Art. 6.

Per far fronte alle eventuali spese che il Governo dovesse anticipare agli effetti dell'articolo precedente, sarà stanziato nella parte passiva del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, a partire dal secondo esercizio successivo alla pubblicazione di questa legge la somma di *lire centomila*, nonchè una corrispondente somma nel bilancio dell'entrata per il recupero dalle provincie e dai comuni delle spese che fossero state anticipate dal Governo.